

Determinazione del Direttore Generale n. 96 del 10/12/2025

OGGETTO

PRESA D'ATTO DELL'AGGIUDICAZIONE DELLA PROCEDURA DI GARA APERTA MULTILOTTO, DISPOSTA DA ARIA SPA – ARIA_2025_284_F, CON DETERMINAZIONE N. 695 DEL 08/09/2025, AI SENSI DELL'ART.71 DEL D.LGS. N. 36/2023, DENOMINATA "GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENSI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023 ARIA_2025_284_F DEVICE PER I SERVIZI DI TELEMEDICINA IN DOTAZIONE ALLE COT", A FAVORE DELL'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIOSANITARIO LOMBARDO (ACSS), NOMINA DEL RUP, AI SENSI DELL'ART 15 DEL DLGS 36/2023, DEL DEC AI SENSI DELL'ART 114 DEL DLGS 36/2023 E INDICAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE A COPERTURA.

Su proposta della Struttura Complessa:	SC GESTIONE AFFARI ISTITUZIONALI E ATTIVITA' AMMINISTRATIVE PER LE STRUTTURE DI CONTROLLO
Il Direttore responsabile:	Clara Pelliccia
Il Responsabile del procedimento:	Marta Sottoriva
L'istruttore:	Marta Sottoriva
La determinazione del Direttore Generale comporta impegno di spesa:	SI
Attestazione di regolarità economico-contabile: Il Responsabile della SS Bilancio, Programmazione e Acquisti: Marta Sottoriva	

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che l'art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33 (Testo Unico delle leggi regionali in materia di sanità), ha istituito l'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo, quale ente di diritto pubblico dotato di autonomia amministrativa, organizzativa, finanziaria e contabile, organismo tecnico-scientifico;

PRESO ATTO che con DGR n. XII/4853 del 01/08/2025 avente ad oggetto: "Determinazioni in ordine all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di concerto con l'assessore Bertolaso)" con la quale il dott. Giuseppe Micale è stato nominato Direttore Generale dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo a far data dal 05/08/2025 e sino al 31/12/2026;

VISTA la determinazione del Direttore Generale n. 65 del 05/08/2025 con la quale l'Agenzia di Controllo ha preso atto della citata DGR;

RICHIAMATE:

- la DGR n. XI/7409 del 30/11/2022 con la quale Regione Lombardia ha approvato la Convenzione Quadro tra la Giunta Regionale ed ARIA S.p.A. - triennio 2023-2025 e in particolare l'art 13 che prevede al comma 4 – "Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio regionale e con gli Enti del SiReg", che riporta: "Gli Enti di cui all'allegato A1 della L.R. 30/2006 ed il Consiglio regionale che abbiano necessità di avvalersi della Società per lo svolgimento delle attività di cui al precedente articolo 3, sottoscrivono, anche ai sensi dell'art. 1 comma 3- bis della L.R. n. 27/2003, incarichi coerenti con quanto previsto nella presente Convenzione Quadro";
- la DGR n. XII/ 4740 del 22/07/2025 avente ad oggetto: "Approvazione dello schema di convenzione di accordo quadro tra la Giunta regionale ed ARIA SPA per il periodo 01.08.2025 – 31.12.2027 e in particolare l'art 14 "Rapporti con la Giunta regionale, il Consiglio e con gli Enti del SiReg;

VISTO il D.lgs. n. 36 del 31/03/2023, "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici."

DATO ATTO che:

- l'art. 1, comma 2 della Legge Regionale 27 dicembre 2006, n. 30, stabilisce che: "Al fine di contribuire alla realizzazione degli obiettivi della programmazione regionale, al raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica, mediante il contenimento e la razionalizzazione della spesa, nonché al fine di garantire la valorizzazione degli investimenti: a) gli enti di cui all'allegato A1 svolgono tra loro e a favore della Giunta regionale e Consiglio regionale le prestazioni dirette alla produzione di beni e servizi strumentali alle rispettive attività...";
- l'Agenzia di Controllo rientra nell'allegato A1 della Legge Regionale 27 dicembre

2006, N. 30;

- ARIA S.p.A. svolge in base alla L.R. n. 33/2007 funzioni di Centrale di Committenza, anche in relazione all'acquisizione di forniture e servizi informatici e di connettività, e tali attività non sono soggette a valutazione di congruità in quanto non reperibili sul mercato in regime di concorrenza;
- ARIA S.p.A. svolge funzioni di Soggetto Aggregatore, come riconosciuto dalla delibera ANAC n. 781 del 4 settembre 2019;
- ARIA S.p.A. assicura lo sviluppo e la gestione del Sistema Informativo Regionale (SIR) e fornisce a Regione Lombardia il supporto strategico per l'analisi, l'elaborazione e l'utilizzo del patrimonio informativo regionale;

RICHIAMATE:

- a) la DGR n. XII/1515 del 13/12/2023 avente ad oggetto: "Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza PNRR - Missione 6 Component 1 e Component 2 e PNC – Presa d'atto degli esiti del Tavolo Istituzionale del Contratto Istituzionale di Sviluppo sulle rimodulazioni al Piano Operativo Regionale - I Rimodulazione" con la quale è stata attestata l'avvenuta modifica ed aggiornamento del Piano Operativo Regionale, così come riportato negli allegati 1, 2 e 3 parte integrante della stessa delibera e con la quale è stata approvata la rimodulazione del quadro economico della linea di sub-investimento M6 C1|1.2.2.3 COT – Device correlando l'importo di euro 9.768.335,02 a valere delle risorse PNRR residue 2022 sul cap. 15211 "PNRR CONTRIBUTI IN CAPITALE DELLA UE - MISSIONE 6 – COMPONENTE 1 – SUB-INTERVENTO 1.2.2.3 COT - DEVICE";
- b) la DGR N. XII/3923 del 17/02/2025 avente ad oggetto: "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - M6C1|1.2.2.3 COT DEVICE - potenziamento dei servizi di telemedicina nell'ambito delle centrali operative territoriali, mediante l'acquisto di dispositivi medicali integrabili alla infrastruttura regionale di telemedicina - assegnazione risorse all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo" con la quale si dà mandato all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario di definire l'incarico per ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, necessario all'acquisizione dei device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT, assegnando alla stessa Agenzia di Controllo l'importo complessivo di euro 9.768.335,02, a valere delle risorse accantonate dalla GSA alla voce "Fondo finanziamento per investimenti 2022 - risorse PNRR/PNC" (PNRR COT - DEVICE AZIENDALE) a valere dell'impegno 3220052001 di cui al capitolo 15211;

RICHIAMATO altresì il decreto di Regione Lombardia n. 3212 del 11/03/2025 avente ad oggetto: "Assegnazione all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario lombardo delle risorse di cui alla D.G.R. n. XII/3923/2025 "Piano nazionale ripresa e resilienza (PNRR) - M6C1|1.2.2.3 COT DEVICE - potenziamento dei servizi di telemedicina

nell'ambito delle centrali operative territoriali, mediante l'acquisto di dispositivi medicali integrabili alla infrastruttura regionale di telemedicina- assegnazione risorse all'agenzia di controllo del sistema sociosanitario lombardo" assegna ad ACSS l'importo complessivo di euro 9.768.335,02, per dare attuazione a quanto contenuto nella DGR XII/3923 del 17/02/2025;

VISTI:

- il Decreto di Regione Lombardia n. 5803 del 12/04/2024 avente ad oggetto: "Delega, ai sensi dell'art. 5 co. 2 del contratto istituzionale di sviluppo (CIS), all'Agenzia di Controllo del Sistema sociosanitario lombardo (ACSS) all'esecuzione delle attività di controllo e monitoraggio delle progettualità finanziate con risorse PNRR e successive linee di investimento nazionali e regionali";
- la determinazione n. 39 del 22/05/2024 con la quale l'Agenzia di Controllo ha preso atto del decreto sopra citato di Regione Lombardia, n. 5803 del 12/04/2024;
- il decreto n. 17293 del 27/11/2025 Regione Lombardia avente ad oggetto: "Integrazione Decreto di Delega della Direzione Generale Welfare n. 5803 del 12/04/2024";
- la determinazione n.92 del 05/12/2025 con la quale l'Agenzia di Controllo ha preso atto del decreto n. 17293 del 27/11/2025;

VISTI:

- la determinazione n. 37 del 22/05/2025 con la quale ACSS ha definito, in ottemperanza con quanto disposto dal Decreto n. 5803 del 12 aprile 2024, sulla base di quanto riportato nella DGR n. XII/3923 del 17 febbraio 2025 e in ragione dell'assegnazione degli importi relativi di cui al Decreto n. 3212 del 11/03/2025, l'incarico ad ARIA S.p.A., in qualità di Centrale di Committenza, per la realizzazione dell'affidamento, mediante procedura centralizzata ad evidenza pubblica, da esperire ai sensi del vigente Codice dei Contratti Pubblici, per l'acquisto di dispositivi medicali integrabili alla infrastruttura regionale di telemedicina, così come specificato dalla documentazione di gara sottoscritta dal RUP del Soggetto Attuatore di Regione Lombardia, per l'importo di euro 9.768.335,02;
- l'accordo sottoscritto tra ACSS e ARIA S.p.A. in data 22/05/2025, approvato con determinazione 37 del 22/05/2025, sopra citata;

PRESO ATTO che con determinazione n. 695 del 08/09/2025 ARIA S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della gara "ARIA_2025_284_F Device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT" Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi a favore dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS), i cui documenti sono conservati in atti, come di seguito riportato in tabella:

Nome Lotto	Graduatoria	Operatore economico	Base d'asta totale	Offerta economica totale	Ribasso percentuale	Ribasso assoluto	Punteggio economico	Punteggio totale
LOTTO 1 PULSOSSIMETRO	1	Abintrax srl	684.000,00 EUR	79.800,00000 EUR	88,33 %	604.200,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Cantieri Digitali Medtech srl	684.000,00 EUR	184.832,40000 EUR	72,98 %	499.167,6000 EUR	43,17	43,17
	3	Zulu Medical	684.000,00 EUR	259.160,00000 EUR	62,11 %	424.840,0000 EUR	30,79	30,79
LOTTO 2 BILANCIA DIGITALE	1	AB MEDICA SPA	380.000,00 EUR	354.236,00000 EUR	6,78 %	25.764,0000 EUR	91,18	91,18
	2	INGENIARS S.R.L.	380.000,00 EUR	357.542,00000 EUR	5,91 %	22.458,0000 EUR	90,34	90,34
	3	CER MEDICAL - KELL	380.000,00 EUR	371.022,97000 EUR	2,36 %	8.977,0300 EUR	87,06	87,06
LOTTO 3 TERMOMETRO	1	Abintrax srl	304.000,00 EUR	72.200,00000 EUR	76,25 %	231.800,0000 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	304.000,00 EUR	105.450,00000 EUR	65,31 %	198.550,0000 EUR	68,47	68,47
	3	CER MEDICAL - KELL	304.000,00 EUR	168.996,16000 EUR	44,41 %	135.003,8400 EUR	42,72	42,72
LOTTO 4 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE	1	Abintrax srl	760.000,00 EUR	91.200,00000 EUR	88,00 %	668.800,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Cantieri Digitali Medtech srl	760.000,00 EUR	165.376,10000 EUR	78,24 %	594.623,9000 EUR	55,15	55,15
	3	INGENIARS S.R.L.	760.000,00 EUR	304.494,00000 EUR	59,94 %	455.506,0000 EUR	29,95	29,95
LOTTO 5 ELETTROCARDIOGrafo MONODERIVAZIONE	1	CER MEDICAL - KELL	684.000,00 EUR	266.390,73000 EUR	61,05 %	417.609,2700 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	684.000,00 EUR	367.460,00000 EUR	46,28 %	316.540,0000 EUR	72,50	72,50
	3	CARDIOLINE S.P.A.	684.000,00 EUR	368.600,00000 EUR	46,11 %	315.400,0000 EUR	72,27	72,27
LOTTO 6 SATURIMETRO PER MONITORAGGIO CONTINUO	1	AB MEDICA SPA	722.000,00 EUR	329.346,00000 EUR	54,38 %	392.654,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Abintrax srl	722.000,00 EUR	353.400,00000 EUR	51,05 %	368.600,0000 EUR	93,19	93,19
	3	Zulu Medical	722.000,00 EUR	375.060,00000 EUR	48,05 %	346.940,0000 EUR	87,81	87,81
LOTTO 7 DEVICE CON SISTEMA DI RILEVAZIONE MULTIPLA	1	AB MEDICA SPA	2.791.800,00 EUR	1.283.805,00000 EUR	54,02 %	1.507.995,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Zulu Medical	2.791.800,00 EUR	1.362.060,00000 EUR	51,21 %	1.429.740,0000 EUR	94,25	94,25
	3	CER MEDICAL - KELL	2.791.800,00 EUR	1.549.633,33000 EUR	44,49 %	1.242.166,6700 EUR	82,85	82,85
LOTTO 8 ELETTROCARDIOGrafo 12 DERIVAZIONI	1	AB MEDICA SPA	275.000,00 EUR	80.441,90000 EUR	70,75 %	194.558,1000 EUR	100,00	100,00
	2	SIDEM	275.000,00 EUR	107.800,00000 EUR	60,80 %	167.200,0000 EUR	74,62	74,62
	3	CER MEDICAL - KELL	275.000,00 EUR	134.426,68000 EUR	51,12 %	140.573,3200 EUR	59,84	59,84
LOTTO 9 ECOTOMOGrafo SONDA ALL-IN-ONE PORTATILE	1	ESAOTE S.p.A.	528.000,00 EUR	352.000,00000 EUR	33,33 %	176.000,0000 EUR	100,00	100,00
	2	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	528.000,00 EUR	503.800,00000 EUR	4,58 %	24.200,0000 EUR	69,87	69,87
LOTTO 10 SPIROMETRO	1	CER MEDICAL - KELL	350.000,00 EUR	188.722,73000 EUR	46,08 %	161.277,2700 EUR	100,00	100,00
	2	CARDIOLINE S.P.A.	350.000,00 EUR	279.300,00000 EUR	20,20 %	70.700,0000 EUR	67,57	67,57
	3	Zulu Medical	350.000,00 EUR	280.658,00000 EUR	19,81 %	69.342,0000 EUR	67,24	67,24
LOTTO 11 TELECAMERA MEDICALE DIAGNOSTICA	1	CER MEDICAL - KELL	275.000,00 EUR	274.546,99000 EUR	0,16 %	453,0100 EUR	100,00	100,00
LOTTO 12 MONITOR MULTIPARAMETRICO COMPLETO DI DEVICE	1	Abintrax srl	115.500,00 EUR	34.020,00000 EUR	70,55 %	81.480,0000 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	115.500,00 EUR	34.186,60000 EUR	70,40 %	81.313,4000 EUR	99,51	99,51
	3	CER MEDICAL - KELL	115.500,00 EUR	70.881,64000 EUR	38,63 %	44.618,3600 EUR	48,00	48,00
LOTTO 13 DEVICE ALL-IN-ONE PER LA TELEMEDICINA	1	Multimed S.R.L.	135.000,00 EUR	99.000,00000 EUR	26,67 %	36.000,0000 EUR	100,00	100,00

CONSIDERATO che:

- la linea di investimento M6C1|1.2.2.3 "COT – Device" ha come obiettivo quello di consolidare l'utilizzo dei servizi di Telemedicina ed ampliarne gli scenari di

applicazione mediante il potenziamento sia quantitativo che qualitativo della dotazione tecnologica in gestione alle COT, al fine di incrementare il volume di pazienti cronici assistiti attraverso percorsi di Telemonitoraggio e supportare l'attività dei professionisti sanitari e sociosanitari nell'erogazione di tutti i servizi di Telemedicina;

- l'affidamento di cui alla procedura di gara ha, l'obiettivo di incrementare, sia in termini quantitativi che qualitativi, la dotazione tecnologica di dispositivi di monitoraggio di primo livello a disposizione degli Enti Sanitari per l'erogazione dei servizi di Telemedicina (nello specifico, Aziende Socio-Sanitarie Territoriali – ASST – che hanno nella loro organizzazione territoriale le COT) e si inserisce nella più ampia strategia regionale di implementazione e diffusione della Telemedicina, definita dal Piano Operativo Regionale (POR), volta a garantire la prossimità delle cure mediante soluzioni digitali sicure, accessibili e condivise, e per raccogliere, decodificare e classificare il bisogno del cittadino;
- l'obiettivo finale è quello di estendere in modo capillare su tutto il territorio regionale i servizi di Televisita, Teleassistenza, Teleconsulto e Telemonitoraggio di livello 1, fino a raggiungere – entro settembre 2026 – la presa in carico in Telemedicina di 200.000 pazienti cronici, come definito dal Decreto 19 febbraio 2025 Ripartizione delle risorse residue relative all'investimento 1.2.3.2. «Servizi di telemedicina» della Missione 6, Component 1, del PNRR;

PRESO ATTO che, nell'ambito della suddetta procedura, il RUP del soggetto attuatore di Regione Lombardia con nota prot. acssl n. 1359 del 08/05/2025 comunicato che ACSS:

- è il soggetto che, a seguito dell'aggiudicazione, acquisterà a livello centrale i device da destinare agli Enti del SSR per i servizi di Telemedicina da erogare presso le COT di afferenza;
- ha l'onere di cespitare e contabilizzare i beni acquistati;
- mantiene la titolarità giuridico-contabile del bene;
- non dovrà gestire direttamente l'utilizzo del bene acquisito e non sono previsti a suo carico servizi di logistica e di magazzino, essendo questi di diretta competenza degli Enti Sanitari destinatari dei device;
- è tenuta ad iscrivere nell'inventario e nello stato patrimoniale i beni acquisiti;
- non sosterrà i costi di manutenzione dei beni, (che saranno di tipo ordinario, in linea con quanto previsto per questa categoria di beni) in quanto inclusi nel contratto di fornitura (es. garanzia o assistenza di base) ed eventuali costi successivi al periodo di garanzia resteranno in capo agli Enti Sanitari utilizzatori;

DATO ATTO che ACSS definirà la regolazione del trasferimento del possesso in capo a ciascun Ente sanitario utilizzatore dei device, mediante appositi atti e documenti che ne disciplineranno ruoli e competenze;

VALUTATI i tempi di attuazione delle progettualità previste dal PNRR – Missione 6 Salute, in particolare quelle relative alle Centrali Operative Territoriali (COT) e alla fornitura dei dispositivi connessi, con scadenza fissata al 30 giugno 2026;

RITENUTO pertanto di prendere atto della determinazione n. 695 del 08/09/2025 con la quale ARIA S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della gara "ARIA_2025_284_F Device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT", sopra citata;

RITENUTO altresì di prendere atto dello schema di Accordo Quadro predisposto da ARIA S.p.A. approvando il modello di Accordo Quadro allegato, parte integrante e sostanziale alla presente, predisposto ai fini della sottoscrizione con gli operatori economici risultati aggiudicatari, secondo le percentuali previste nel capitolato d'oneri (50% al primo aggiudicatario, 30% al secondo, 20 % al terzo);

RITENUTO di nominare:

- ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 36/2023", la Dott.ssa Marta Sottoriva, Dirigente Responsabile della SS Bilancio, Programmazione e Acquisti, RUP della fase di esecuzione;
- di individuare ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'Ing. Frascati Francesca, collaboratore della SC Sanità Digitale e Tecnologie Innovative, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;

DATO ATTO che la presente determinazione è conforme ai requisiti richiesti dalla Legge affinché l'atto sia valido (inerente all'agente, all'oggetto, alla forma, alla funzione ed al contenuto) reso dal Responsabile/Direttore della Struttura proponente e dal Direttore o suo delegato della S.C. Gestione Affari Istituzionali e Attività Amministrative per le Strutture di Controllo, per quanto di rispettiva competenza;

DETERMINA

per le motivazioni formulate in premessa che qui si intendono integralmente trascritte:

1. di prendere atto della determinazione n. 695 del 08/09/2025 con la quale ARIA S.p.A. ha disposto l'aggiudicazione della gara "ARIA_2025_284_F Device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT" Procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023 per la conclusione, per ciascun lotto, di un Accordo Quadro finalizzato alla fornitura di device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi a favore dell'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (ACSS), i cui documenti sono conservati agli atti dell'amministrazione, come di seguito riportato in tabella,

Nome Lotto	Graduatoria	Operatore economico	Base d'asta totale	Offerta economica totale	Ribasso percentuale	Ribasso assoluto	Punteggio economico	Punteggio totale
LOTTO 1 PULSOSSIMETRO	1	Abintrax srl	684.000,00 EUR	79.800,00000 EUR	88,33 %	604.200,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Cantieri Digitali Medtech srl	684.000,00 EUR	184.832,40000 EUR	72,98 %	499.167,6000 EUR	43,17	43,17
	3	Zulu Medical	684.000,00 EUR	259.160,00000 EUR	62,11 %	424.840,0000 EUR	30,79	30,79
LOTTO 2 BILANCIA DIGITALE	1	AB MEDICA SPA	380.000,00 EUR	354.236,00000 EUR	6,78 %	25.764,0000 EUR	91,18	91,18
	2	INGENIARS S.R.L.	380.000,00 EUR	357.542,00000 EUR	5,91 %	22.458,0000 EUR	90,34	90,34
	3	CER MEDICAL - KELL	380.000,00 EUR	371.022,97000 EUR	2,36 %	8.977,0300 EUR	87,06	87,06
LOTTO 3 TERMOMETRO	1	Abintrax srl	304.000,00 EUR	72.200,00000 EUR	76,25 %	231.800,0000 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	304.000,00 EUR	105.450,00000 EUR	65,31 %	198.550,0000 EUR	68,47	68,47
	3	CER MEDICAL - KELL	304.000,00 EUR	168.996,16000 EUR	44,41 %	135.003,8400 EUR	42,72	42,72
LOTTO 4 SFIGMOMANOMETRO DIGITALE	1	Abintrax srl	760.000,00 EUR	91.200,00000 EUR	88,00 %	668.800,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Cantieri Digitali Medtech srl	760.000,00 EUR	165.376,10000 EUR	78,24 %	594.623,9000 EUR	55,15	55,15
	3	INGENIARS S.R.L.	760.000,00 EUR	304.494,00000 EUR	59,94 %	455.506,0000 EUR	29,95	29,95
LOTTO 5 ELETTROCARDIOGRAFO MONODERIVAZIONE	1	CER MEDICAL - KELL	684.000,00 EUR	266.390,73000 EUR	61,05 %	417.609,2700 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	684.000,00 EUR	367.460,00000 EUR	46,28 %	316.540,0000 EUR	72,50	72,50
	3	CARDIOLINE S.P.A.	684.000,00 EUR	368.600,00000 EUR	46,11 %	315.400,0000 EUR	72,27	72,27
LOTTO 6 SATURIMETRO PER MONITORAGGIO CONTINUO	1	AB MEDICA SPA	722.000,00 EUR	329.346,00000 EUR	54,38 %	392.654,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Abintrax srl	722.000,00 EUR	353.400,00000 EUR	51,05 %	368.600,0000 EUR	93,19	93,19
	3	Zulu Medical	722.000,00 EUR	375.060,00000 EUR	48,05 %	346.940,0000 EUR	87,81	87,81
LOTTO 7 DEVICE CON SISTEMA DI RILEVAZIONE MULTIPLA	1	AB MEDICA SPA	2.791.800,00 EUR	1.283.805,00000 EUR	54,02 %	1.507.995,0000 EUR	100,00	100,00
	2	Zulu Medical	2.791.800,00 EUR	1.362.060,00000 EUR	51,21 %	1.429.740,0000 EUR	94,25	94,25
	3	CER MEDICAL - KELL	2.791.800,00 EUR	1.549.633,33000 EUR	44,49 %	1.242.166,6700 EUR	82,85	82,85
LOTTO 8 ELETTROCARDIOGRAFO 12 DERIVAZIONI	1	AB MEDICA SPA	275.000,00 EUR	80.441,90000 EUR	70,75 %	194.558,1000 EUR	100,00	100,00
	2	SIDEM	275.000,00 EUR	107.800,00000 EUR	60,80 %	167.200,0000 EUR	74,62	74,62
	3	CER MEDICAL - KELL	275.000,00 EUR	134.426,68000 EUR	51,12 %	140.573,3200 EUR	59,84	59,84
LOTTO 9 ECOTOMOGRAFO SONDA ALL-IN-ONE PORTATILE	1	ESAOTE S.p.A.	528.000,00 EUR	352.000,00000 EUR	33,33 %	176.000,0000 EUR	100,00	100,00
	2	GE MEDICAL SYSTEMS ITALIA S.P.A.	528.000,00 EUR	503.800,00000 EUR	4,58 %	24.200,0000 EUR	69,87	69,87
LOTTO 10 SPIROMETRO	1	CER MEDICAL - KELL	350.000,00 EUR	188.722,73000 EUR	46,08 %	161.277,2700 EUR	100,00	100,00
	2	CARDIOLINE S.P.A.	350.000,00 EUR	279.300,00000 EUR	20,20 %	70.700,0000 EUR	67,57	67,57
	3	Zulu Medical	350.000,00 EUR	280.658,00000 EUR	19,81 %	69.342,0000 EUR	67,24	67,24
LOTTO 11 TELECAMERA MEDICALE DIAGNOSTICA	1	CER MEDICAL - KELL	275.000,00 EUR	274.546,99000 EUR	0,16 %	453,0100 EUR	100,00	100,00
LOTTO 12 MONITOR MULTIPARAMETRICO COMPLETO DI DEVICE	1	Abintrax srl	115.500,00 EUR	34.020,00000 EUR	70,55 %	81.480,0000 EUR	100,00	100,00
	2	AB MEDICA SPA	115.500,00 EUR	34.186,60000 EUR	70,40 %	81.313,4000 EUR	99,51	99,51
	3	CER MEDICAL - KELL	115.500,00 EUR	70.881,64000 EUR	38,63 %	44.618,3600 EUR	48,00	48,00
LOTTO 13 DEVICE ALL- IN-ONE PER LA TELEMEDICINA	1	Multimed S.R.L.	135.000,00 EUR	99.000,00000 EUR	26,67 %	36.000,0000 EUR	100,00	100,00

2. di prendere atto delle tempistiche correlate alle progettualità previste dal PNRR – Missione 6 Salute e della scadenza fissata al 30 giugno 2026;

3. di prendere atto del format denominato schema di accordo quadro di ARIA SPA, approvando il modello di Accordo Quadro allegato parte integrante e sostanziale alla presente, predisposto ai fini della sottoscrizione con gli operatori economici risultati aggiudicatari, secondo le percentuali previste nel capitolato d'oneri (50% al primo aggiudicatario, 30% al secondo, 20 % al terzo);
4. di nominare, ai sensi dell'art 15 del D.lgs. 36/2023, la Dott.ssa Marta Sottoriva, Dirigente Responsabile della SS Bilancio, Programmazione e Acquisti, RUP della fase di esecuzione;
5. di individuare ai sensi dell'art. 114 del D.lgs. n. 36/2023, l'Ing. Frascati Francesca, collaboratore della SC Sanità Digitale e Tecnologie Innovative, quale Direttore dell'esecuzione del contratto;
6. di dare mandato al RUP di fase succitato, di procedere con la stipulazione degli Accordi Quadro con gli operatori economici aggiudicatari per la fornitura dei device e dei servizi connessi, con l'acquisizione centralizzata delle forniture tramite l'emissione di Ordinativi (ODF in NECA), di ordini elettronici NSO e di richieste di consegna (RDC in NECA), nei limiti dei quantitativi massimi contrattuali, secondo le percentuali rappresentate nella determinazione di aggiudicazione e nel capitolato d'oneri (50% al primo aggiudicatario, 30% al secondo, 20 % al terzo);
7. di definire le modalità di contabilizzazione dei beni acquistati, iscrivendo nell'inventario e nello stato patrimoniale i beni acquisiti;
8. di dare atto che ACSS definirà la regolazione del trasferimento del possesso in capo a ciascun Ente sanitario utilizzatore dei device, mediante appositi atti e documenti che ne disciplineranno ruoli e competenze;
9. di iscrivere l'importo di euro 5.757.878,12 (IVA inclusa) al Bilancio Sanitario dell'Esercizio 2025, ai conti patrimoniali di seguito specificati:
 - AM01010T PNRR - COT Device: euro 1.635.206,21;
 - AM01015T PNRR - COT Device < 500: euro 4.122.671,91;
10. di dare atto che il Responsabile del procedimento per l'adozione della presente determinazione è la dott.ssa Marta Sottoriva, Dirigente Responsabile SS Bilancio, Programmazione e Acquisti;
11. di conferire al sunnominato Responsabile ogni più ampia facoltà di attuazione della presente determinazione del Direttore Generale, compresa la diffusione

eventuale agli uffici interessati e coinvolti nel presente procedimento;

12. di dare atto che il presente provvedimento è immediatamente esecutivo ed è soggetto alla pubblicazione sull'Albo pretorio Informatico dell'Ente, ai sensi dell'art. 17, comma 6 della L.R. n. 33/2009 e ss. modifiche, con le tutele previste dalla normativa sulla Privacy per i dati personali e particolari ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016/UE e del D.Lgs. n. 196/2003 e s.m.i..

Il Direttore Generale
Giuseppe Micale

Il presente documento è firmato digitalmente ai sensi del Codice dell'Amministrazione Digitale

ACCORDO QUADRO

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) -Missione 6 “Salute” -Componente 1 “Reti di prossimità, strutture e Telemedicina per l’assistenza territoriale” - Investimento 1.2 “Casa come primo luogo di cura e Telemedicina” - Subinvestimento 1.2.2 “Centrali Operative Territoriali (COT)”
sub-codifica 1.2.2.3 – “COT – Device”

Gara multilotto a procedura aperta, ai sensi dell’art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023

ARIA_2025_284_F Device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT

INDICE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI.....	6
ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI	7
ARTICOLO 3 – OGGETTO	9
ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA	9
ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI	10
ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI	11
ARTICOLO 6 BIS – RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI IN CASO DI ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (C.D. HARDSHIP) 11	
ARTICOLO 7 – VERIFICHE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI	13
ARTICOLO 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA	13
ARTICOLO 9 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI	14
ARTICOLO 10 – INDISPONIBILITÀ TEMPORANEA DI PRODOTTO	15
ARTICOLO 11 – INDISPONIBILITÀ DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE/IMPOSSIBILITÀ DELLA FORNITURA/GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA DEL PRODOTTO/GESTIONE DEL PRODOTTO EQUIVALENTE O MIGLIORATIVO IN SOSTITUZIONE/AFFIANCAMENTO.....	15
ARTICOLO 12 – TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI	15
ARTICOLO 13 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE	19
ARTICOLO 13 BIS – OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR	21
ARTICOLO 14 – MATERIALE PER IL SITO	22
ARTICOLO 15 – MONITORAGGIO, CUSTOMER SATISFACTION, GESTIONE INADEMPIMENTI E RECLAMI	22
ARTICOLO 16 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO	23
ARTICOLO 16.1 INCOMPATIBILITÀ	24
ARTICOLO 16.2 PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA	24
ARTICOLO 17 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITÀ SOCIALE	24
ARTICOLO 18 – PENALI	25
ARTICOLO 19 – CONTESTAZIONI E RISERVE.....	27
ARTICOLO 20 – GARANZIA DEFINITIVA	27
ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE	28
ARTICOLO 22 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE	30
ARTICOLO 23 – RECESSO.....	31
ARTICOLO 24 – RESPONSABILITÀ CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA.....	32
ARTICOLO 25 – SUBAPPALTO.....	32
ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELL'ACCORDO QUADRO 32	
ARTICOLO 27 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE	33

ARTICOLO 28 – PROPRIETA' DELLA FORNITURA.....	33
ARTICOLO 29 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE.....	33
ARTICOLO 30 – REFERENTI DEL FORNITORE	34
ARTICOLO 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE	34
ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DEI DATI.....	34
ARTICOLO 33 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI	34
ARTICOLO 34 – CLAUSOLA FINALE	35

Accordo Quadro per la fornitura di Device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT

LOTTO N.

LOTTO N....

TRA

L'AGENZIA DI CONTROLLO DEL SISTEMA SOCIO-SANITARIO LOMBARDO, C.F. 977432300159, istituita con art. 11 della L.R. 30/12/2009 n. 33, con sede in Via Pola n.12, Milano (di seguito denominata "Agenzia"), rappresentata, ai fini del presente atto, dal Dirigente Responsabile della SS Bilancio, Programmazione e Acquisti, dott.ssa Marta Sottoriva, appositamente individuata RUP di fase, dal Direttore Generale Dott. Giuseppe Micale (nominato con DGR n. XII/4853 del 01/08/2025) con determinazione n....del.../.....;

(di seguito anche «**ACSS**»),

E

..... con sede legale in (.....) Vian... .. capitale socialeiscritta al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio di al n. P. IVA P.E.C. domiciliata ai fini del presente atto in (.....) Vian. in persona del legale rappresentante giusti poteri allo stesso conferiti con assemblea ordinaria il/...../.....

(di seguito anche «**Fornitore**»);

(a seguire indicati come la «**Parte**» o collettivamente come le «**Parti**»)

PREMESSO CHE

- a) La Missione 6 "Salute" M6C1|1.2.2.3 COT DEVICE del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) (di seguito, "M6 - Salute"), mira a potenziare i servizi di telemedicina nell'ambito delle centrali operative territoriali, mediante l'acquisto di dispositivi medicali integrabili alla infrastruttura regionale di telemedicina, con assegnazione di risorse all'Agenzia di Controllo del Sistema Sociosanitario Lombardo (di seguito ACSS);
- b) l'art. 1, comma 455, della Legge 21 dicembre 2006, n. 296 («**Legge finanziaria 2007**»), prevede che *«Ai fini del contenimento e della razionalizzazione della spesa per l'acquisto di beni e servizi, le regioni possono costituire centrali di acquisto anche unitamente ad altre regioni, che operano quali centrali di committenza in favore delle amministrazioni ed enti regionali, delle Amministrazioni locali, delle Amministrazioni del Servizio sanitario nazionale e delle altre pubbliche amministrazioni aventi sede nel medesimo territorio»;*
- c) in qualità di Stazione Appaltante, ARIA S.p.A. ha espletato una gara a procedura aperta multilotto ai sensi dell'art. 71 del D. Lgs. 36/2023, per la conclusione di un Accordo quadro, per ciascun lotto,

finalizzata alla fornitura di *device* per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi, a favore dell'Agenzia di Controllo del Sistema Socio-Sanitario Lombardo (ACSS), indetta con Bando pubblicato sulla piattaforma SinTel in data 30/05/2025;

- d) con riferimento a ciascun lotto, in esito alla procedura in oggetto, ACSS stipulerà un Accordo Quadro di durata pari a 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro stesso che sarà eseguito ai sensi dell'art. 59 comma 4 lettera a) del D. Lgs. 36/2023, con aggiudicazione ad un massimo di 3 (tre) offerte idonee;
- e) si precisa che, per tutti i lotti, in subordine al primo graduato si potrà scorrere la graduatoria, sino ad un massimo di 3 aggiudicatari concorrenti, in funzione del seguente driver afferenti ad una libertà prescrittiva: specifiche condizioni ed esigenze del paziente;
- f) con il presente Schema verrà disciplinata la stipula degli Accordi Quadro tra ACSS e i Fornitori aggiudicatari;
- g) il Fornitore è risultato aggiudicatario dei seguenti Lotti:

N. LOTTO	C.I.G.	DESCRIZIONE LOTTO	QUANTITATIVO MASSIMO CONTRATTUALE

e, per l'effetto, ha manifestato espressamente la volontà di impegnarsi a fornire i prodotti offerti e a erogare i servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro ed eseguire, alle condizioni, modalità e termini di seguito stabiliti negli Ordinativi di Fornitura e successive Richieste di Consegna/ordini Elettronici emessi da ACSS;

- h) il Fornitore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente Accordo Quadro che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale, ivi incluse la garanzia definitiva e la polizza assicurativa;
- i) il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e contrattuale, comprese le modalità di conclusione ed esecuzione dei singoli contratti di fornitura (di seguito anche «**Contratti di Fornitura**»), relativa alla prestazione da parte del Fornitore in favore di ACSS per l'affidamento della fornitura device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi;

- j) i singoli Contratti di Fornitura vengono conclusi a tutti gli effetti tra ACSS ed il Fornitore attraverso l'emissione degli Ordinativi di Fornitura, secondo le modalità ed i termini indicati nel presente documento. L'esatto livello di erogazione dei servizi richiesti, la data e il luogo di esecuzione sono indicati nel Capitolato Tecnico e nel presente documento;
- k) il presente Accordo Quadro, compresi i relativi allegati, viene sottoscritta dalle Parti con firma digitale rilasciata da ente certificatore autorizzato.

Ciò premesso, tra le Parti come in epigrafe rappresentate e domiciliate,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1 – NORME REGOLATRICI

- 1) L'esecuzione della fornitura e dei Servizi connessi oggetto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura è disciplinata in via gradata:
 - (i) dalle clausole del presente atto e dai suoi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti con il Fornitore relativamente alle attività e prestazioni contrattuali, ivi incluse le premesse di cui sopra e gli atti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente atto che, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro;
 - (ii) dalle disposizioni di cui al D.Lgs. 36/2023 e s.m.i. aggiornato e coordinato dal D.Lgs. 31 dicembre 2024, n. 209, e relativi Allegati;
 - (iii) dalle norme, anche regionali, in materia di Contabilità degli Enti;
 - (iv) dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2) Il presente Accordo Quadro definisce la disciplina normativa e regolamentare per la stipula, validità ed esecuzione dei singoli contratti attuativi della medesima e individua le condizioni generali dei Contratti di Fornitura che saranno stipulati da ACSS ed il Fornitore attraverso l'emissione dei relativi Ordinativi di Fornitura, nei quali si specificheranno le quantità (ove previste) e l'importo del servizio oggetto di ciascun Lotto. In particolare, l'Accordo Quadro non vincola in alcun modo ACSS all'approvvigionamento di un quantitativo minimo del servizio, bensì dà unicamente origine ad un obbligo del Fornitore di accettare, mediante esecuzione, fino a concorrenza del Quantitativo Massimo Contrattuale stabilito, di cui al successivo Articolo 3, gli Ordinativi di Fornitura emessi da ACSS che utilizzano il presente Accordo Quadro nel periodo della sua validità ed efficacia.
- 3) Le clausole dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura sono sostituite, modificate o abrogate automaticamente per effetto di norme aventi carattere cogente contenute in leggi o regolamenti in vigore, ovvero che entreranno in vigore successivamente.
- 4) Nel caso in cui dovessero sopraggiungere provvedimenti di pubbliche autorità dai contenuti non suscettibili di inserimento di diritto nell'Accordo Quadro e nei Contratti di Fornitura (norme aventi carattere non cogente) e che fossero parzialmente o totalmente incompatibili con l'Accordo Quadro e/o con i Contratti di Fornitura, ACSS da un lato e il Fornitore dall'altro potranno concordare le opportune

formulazioni sul presupposto di un equo contemperamento dei rispettivi interessi e nel rispetto dei criteri di aggiudicazione della gara.

- 5) Gli Allegati che costituiscono parte integrante e sostanziale dell'Accordo Quadro sono: Allegato "A" (*Capitolato Tecnico*); Allegato "B" (*Documento d'Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell'Offerta Tecnica e dell'Offerta Economica*); Allegato "C" (*Corrispettivi*); Allegato "D" (*Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile*); Allegato "E" (*Patto di integrità BURL 15-01-2025*); Allegato "F" (*Modello Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002*); Allegato "G" (*Modello di comunicazione ex art. 3 L. 136/2010*).

ARTICOLO 2 – DEFINIZIONI

- 1) Nell'ambito del presente Accordo Quadro si intende per:
- a) «**Amministrazione**»: ACSS;
 - b) «**Amministrazione Contraente**»: ACSS, che utilizza il presente Accordo Quadro nel periodo di sua validità ed efficacia mediante l'emissione di ordinativi di fornitura e le successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici;
 - c) «**Capitolato Tecnico**»: il capitolato descrittivo e prestazionale nel quale vengono precisate le caratteristiche tecniche che le prestazioni da acquisirsi devono possedere, e le ulteriori obbligazioni poste a carico delle Parti;
 - d) «**Contratto/i di Fornitura**»: il contratto attuativo del presente Accordo Quadro stipulato da ACSS con il Fornitore, mediante l'emissione di un ordinativo di fornitura che recepisce le prescrizioni e le condizioni fissate nel presente Accordo Quadro;
 - e) «**Accordo Quadro**»: il presente atto, compresi i documenti ad esso allegati, nonché i documenti ivi richiamati;
 - f) «**Data di Attivazione**»: la data a partire dalla quale ACSS può utilizzare il presente Accordo Quadro;
 - g) «**Direttore dell'Esecuzione del Contratto o D.E.C.**»: l'esponente dell'Amministrazione Contraente del quale il Responsabile Unico del Progetto si avvale in sede di direzione dell'esecuzione del Contratto e di controllo dei livelli di qualità delle prestazioni;
 - h) «**Giorni Lavorativi**»: i giorni della settimana, esclusi sabato, domenica, e festivi;
 - i) «**Importo della Fornitura**»: l'importo complessivo per Lotto della fornitura oggetto del Singolo Contratto di Fornitura, IVA esclusa, derivante dalla sommatoria dei singoli Prezzi unitari (al netto di IVA) indicati nel "Dettaglio prezzi unitari" moltiplicati per i relativi quantitativi;
 - j) «**Quantitativo Massimo Contrattuale**»: quantitativo massimo del presente Accordo Quadro, pari ai soli fabbisogni espressi nel Capitolato tecnico in funzione di quanto indicato in premessa al presente documento;
 - k) «**Lotto/i**»: specifica parte dell'oggetto dell'appalto la cui realizzazione è tale da assicurarne funzionalità, fruibilità e fattibilità, indipendentemente dalla realizzazione delle altre parti;
 - l) «**NECA – Negozio Elettronico Centrale Acquisti**»: il catalogo elettronico delle Convenzioni/Accordi Quadro attivate da ARIA S.p.A.;

- m) «**Offerta**»: complessivamente inteso, l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico che il Fornitore ha sottoposto alle valutazioni degli organi di procedura ai fini dell'aggiudicazione;
 - n) «**Ordinativo di Fornitura**»: il documento informatico generato da NECA e sottoscritto con firma digitale dal Punto Ordinante con il quale ACSS manifesta la volontà di utilizzare l'Accordo Quadro e al contempo stipula un Contratto di Fornitura impegnando il Fornitore alla prestazione di quanto ivi richiesto;
 - o) «**Ordine Elettronico**»: il documento elettronico previsto dall'art. 1, commi 411-413, della Legge n. 205/2017 (Legge di Bilancio 2018) trasmesso attraverso il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) come da Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze 7 dicembre 2018;
 - p) «**Prodotto**»: il prodotto e servizi connessi di cui al/i Lotto/i aggiudicato/i della gara di cui alle premesse oggetto del presente Accordo Quadro, nelle tipologie e nella configurazione definiti nel Capitolato Tecnico, nell'Offerta Tecnica ed Economica;
 - q) «**Posta Elettronica Certificata**» o «**P.E.C.**»: il sistema di comunicazione in grado di attestare l'invio e l'avvenuta consegna di un messaggio di posta elettronica e di fornire ricevute opponibili ai terzi, conformemente alle disposizioni di cui al D.Lgs. n. 82 del 7 marzo 2005, al d.P.R. 68/2005 ed ulteriori norme di attuazione;
 - r) «**Punto Istruttore**»: il referente di ACSS legittimato ad emettere le Richieste di Consegna;
 - s) «**Punto Ordinante**»: il referente di ACSS legittimato ad emettere e sottoscrivere l'Ordinativo di Fornitura;
 - t) «**Ricezione**»: il ricevimento della documentazione contrattuale (ad es., Ordinativi di Fornitura e Richieste di Consegna/Ordini Elettronici in caso di fornitura di Prodotti);
 - u) «**Richiesta di Consegna**»: il documento informativo inoltrato dai Punti Ordinanti con il quale l'Amministrazione Contraente comunica di volta in volta al Fornitore, nei limiti dell'Importo della fornitura indicato nel singolo Ordinativo di Fornitura, la tipologia e il quantitativo dei prodotti e relativi servizi connessi richiesti, la Sede di Consegna, le modalità ed i tempi di consegna;
 - v) «**Responsabile Unico del Progetto**» o «**R.U.P.**»: l'esponente individuato tra il personale dell'Ente cui spettano tutti i compiti gestionali relativi all'esecuzione del Contratto previsti dal Codice, nonché tutti gli altri obblighi di legge che non siano specificatamente attribuiti ad altri organi o soggetti, conformemente alle disposizioni di cui all'art. 15 del D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato I.2;
 - w) «**Sede di Consegna**»: il luogo – sedi, magazzini e ufficio sul territorio di Regione Lombardia– indicati nella Richiesta di Consegna, presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
 - x) «**Servizi Connessi**»: tutti i servizi compresi nella fornitura e le attività necessarie al perfetto adempimento, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, nel presente atto ed in tutta la documentazione di gara;
 - y) «**Sito**»: lo spazio *web* riportato all'indirizzo www.ariaspa.it, nel quale sono reperibili la documentazione, le informazioni e la modulistica relativa al presente Accordo Quadro;
- 2) Le espressioni riportate negli allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole dell'Accordo Quadro dispongano diversamente.

ARTICOLO 3 – OGGETTO

- 1) Oggetto del presente Accordo Quadro è l'affidamento della fornitura di device per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi, in favore di ACSS.
- 2) Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore si obbliga irrevocabilmente nei confronti di ACSS a fornire i prodotti nonché ad eseguire i Servizi connessi, tutto come meglio specificato nei successivi commi, nella misura richiesta da ACSS mediante gli Ordinativi di Fornitura e le successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici e nei limiti del Quantitativo Massimo Contrattuale.
- 3) ACSS si riserva la facoltà di richiedere al Fornitore, l'incremento o il decremento delle prestazioni contrattuali ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023. In particolare, al Fornitore potrà essere richiesto, alle stesse condizioni e corrispettivi, di incrementare il predetto Quantitativo Massimo Contrattuale ed il Fornitore ha l'obbligo di accettare l'incremento, alle stesse condizioni, delle prestazioni fino a concorrenza del limite di 1/5 (un quinto) del predetto Quantitativo Massimo Contrattuale, ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 4) Unitamente alla fornitura dei Prodotti oggetto della Fornitura, il Fornitore dovrà prestare i seguenti Servizi connessi, quali servizi e attività comunque necessarie per l'esatto adempimento degli obblighi contrattuali:
 - La consegna dei prodotti offerti e degli accessori eventualmente previsti;
 - Il trasporto fino al luogo di consegna (franco destino) compresi carico e scarico. Si precisa che i luoghi di consegna sono quelli indicati all'atto della RdC;
 - Installazione;
 - Collaudo;
 - Garanzia con Assistenza tecnica full risk;
 - Formazione e Addestramento
 - Aggiornamento tecnologico.
- 5) La fornitura dei Prodotti e Servizi dovrà necessariamente rispondere alle specifiche tecniche ed alle prescrizioni stabilite nel Capitolato Tecnico e nelle Schede Tecniche. I Servizi connessi dovranno essere necessariamente prestati dal Fornitore con le modalità stabilite nel Capitolato Tecnico oltre che nel presente documento.
- 6) Il Fornitore è obbligato a dare esecuzione degli Ordinativi di Fornitura sino a concorrenza del Quantitativo Massimo Contrattuale, eventualmente incrementato.
- 7) Le forniture e/o servizi di cui all'Accordo Quadro ed ai singoli Ordinativi di Fornitura non sono affidate al Fornitore in esclusiva e, pertanto, ACSS, per quanto di propria competenza e nel rispetto della normativa vigente, potrà affidare, in tutto o in parte, le stesse attività anche a soggetti diversi dal medesimo Fornitore, laddove ne ricorrano i presupposti.

ARTICOLO 4 – DURATA DELL'ACCORDO QUADRO E DEGLI ORDINATIVI DI FORNITURA

- 1) Il presente Accordo Quadro ha una durata di 12 (dodici) mesi decorrenti dalla sottoscrizione. L'emissione degli ordinativi di fornitura avverrà attraverso NECA e NSO.
- 2) L'attivazione del singolo lotto su NECA sarà in ogni caso posticipata qualora l'oggetto contrattuale del singolo lotto (servizi/fornitura) sia identico o riconducibile a quello di precedente Accordo Quadro ARIA S.p.A. già attivata, in corso di validità e con residuo contrattuale utilizzabile. In tale ipotesi, l'efficacia di ciascun lotto e la sua attivazione saranno subordinate alla cessazione - per decorso del termine

contrattuale o esaurimento dell'Importo Massimo Contrattuale - dei corrispondenti lotti del precedente Accordo Quadro.

- 3) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del D.Lgs. 36/23 ACSS si riserva la facoltà di aumentare o diminuire le prestazioni fino a concorrenza del quinto del quantitativo massimo contrattuale, alle medesime condizioni. In tal caso il fornitore non potrà fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 4) Per ogni lotto, è previsto l'esercizio dell'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, D.Lgs. 36/2023 per un periodo massimo di dodici (12) mesi per un importo massimo così dettagliato:

N. LOTTO	IMPORTO OPZIONI PROROGA 12 MESI
	...
...	...
...	...
...	...
...	

In tal caso il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto o, in alternativa alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

- 5) In casi eccezionali, il contratto in corso di esecuzione può essere prorogato per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il contraente è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- 6) Resta inteso che i termini di durata dell'Accordo Quadro si intenderanno decorsi, anche prima della scadenza, qualora sia esaurito l'Importo Massimo Contrattuale in assenza dell'esercizio delle opzioni di cui ai commi precedenti entro il termine originario di scadenza dell'Accordo Quadro.
- 7) Per durata dell'accordo quadro si intende il periodo entro il quale ACSS potrà emettere ordinativi di fornitura per l'approvvigionamento dei prodotti e/o dei servizi oggetto del presente Accordo Quadro. I singoli contratti di fornitura, attuativi dell'Accordo Quadro, stipulati ACSS mediante l'emissione di ordinativi di fornitura in NECA hanno durata pari alla durata dell'accordo quadro.
- 8) È escluso ogni tacito rinnovo dell'Accordo quadro e dei singoli contratti di fornitura.

ARTICOLO 5 – CORRISPETTIVI

- 1) I corrispettivi contrattuali dovuti al Fornitore da ACSS in forza degli Ordinativi di Fornitura saranno calcolati sulla base dei prezzi unitari offerti, IVA esclusa, in virtù dei quantitativi richiesti dalla singola Amministrazione Contraente. Tali prezzi unitari sono riportati nell'Allegato C "Corrispettivi".
- 2) I corrispettivi contrattuali saranno altresì calcolati facendo riferimento ai prezzi in vigore alla data di ricezione degli Ordini di Fornitura, anche aggiornati secondo le modalità indicate ai successivi commi.
- 3) I corrispettivi contrattuali sono e devono intendersi comprensivi, oltre che della fornitura, anche della

prestazione dei servizi connessi come descritti nel Capitolato Tecnico e nel presente atto e si riferiscono alle forniture e ai servizi prestati a perfetta regola d'arte, nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali.

- 4) Tutti i predetti corrispettivi sono stati determinati a proprio rischio dal Fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime facendosi carico il Fornitore di ogni relativo rischio e/o alea, ivi incluso quello relativo all'adempimento e/o ottemperanza di obblighi ed oneri derivanti al Fornitore medesimo dall'esecuzione dei Contratti di Fornitura e delle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici e dall'osservanza di leggi e regolamenti, nonché delle disposizioni emanate o che venissero emanate dalle competenti autorità.

ARTICOLO 6 – REVISIONE DEI PREZZI

- 1) La clausola di revisione dei prezzi ai sensi dell'art 60 e dell'allegato II.2 bis del Codice è attivata automaticamente con una frequenza mensile (di seguito "Periodo di rilevazione"), in base all'indice dei prezzi alla produzione dell'industria – codice ATECO di riferimento "fabbricazione di strumenti e forniture mediche e dentistiche") ("Indice di Riferimento") pubblicato dall'ISTAT.
- 2) A tal fine si considera la variazione percentuale tra il valore dell'Indice relativo al mese in cui ricade la data del provvedimento di aggiudicazione della gara o del lotto - e quello disponibile nei 15 giorni antecedenti la scadenza del Periodo di Rilevazione. Qualora la variazione percentuale, in aumento o in diminuzione, dell'Indice di Riferimento, come sopra calcolata, sia superiore al 5%, i corrispettivi dovuti al Fornitore sono aggiornati, a partire dal primo giorno successivo alla scadenza di ciascun Periodo di Rilevazione applicando ai Prezzi oggetto di rilevazione una variazione percentuale pari all'80% dell'eccedenza dell'Indice di Riferimento rispetto alla soglia del 5%.
- 3) Nel caso in cui il valore assoluto della variazione percentuale dell'indice di riferimento sia uguale o inferiore alla soglia del 5%, i prezzi restano quelli offerti in gara.
- 4) I prezzi revisionati sono pubblicati su NECA e vengono applicati alle nuove richieste di consegna inoltrate al fornitore da parte degli Enti aderenti, a partire dalla data di validità dell'aggiornamento.
- 5) Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e successivamente alla sua scadenza, resta a carico dell'Ente aderente provvedere all'aggiornamento dei Prezzi oggetto di Rilevazione in caso di variazione dell'indice di riferimento limitatamente alle prestazioni non ancora eseguite alla scadenza del Periodo di Rilevazione, nel rispetto degli stessi periodi di rilevazione, indici di riferimento e soglie di variazione previsti nel presente articolo.
- 6) Limitatamente all'adeguamento dei prezzi dei contratti di fornitura in corso di esecuzione, resta inteso che, qualora i Prezzi Revisionati comportino un incremento dei corrispettivi dovuti al Fornitore che non trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente aderente per l'Accordo Quadro ai sensi dell'art. 60, comma 5 del Codice, l'Ente stesso avrà diritto di recedere dal contratto di fornitura ai sensi del successivo articolo "Recesso" oppure di ridurre i quantitativi in modo da lasciare invariato l'importo dell'Ordinativo di Fornitura.
- 7) In nessun caso la revisione dei prezzi potrà avere effetto sulle prestazioni già eseguite.

ARTICOLO 6 BIS – RINEGOZIAZIONE DEI PREZZI IN CASO DI ECCESSIVA ONEROSITÀ SOPRAVVENUTA (C.D. HARDSHIP)

- 1) Tutti i corrispettivi contrattuali sono stati determinati o accettati a proprio rischio dal fornitore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, e sono, pertanto, fissi ed invariabili

indipendentemente da qualsiasi imprevisto o eventualità, facendosi carico il fornitore medesimo di ogni relativo rischio e/o alea.

- 2) In deroga a quanto sopra, è ammessa, ai sensi dell'art. 9 del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, recante Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici (G.U. n. 77 del 31 marzo 2023 - S.O. n. 12), la rinegoziazione del contratto quando una parte del contratto dimostra che la continuazione dell'adempimento dei propri obblighi contrattuali è divenuta eccessivamente onerosa a causa di un evento al di fuori del suo ragionevole controllo, per la concomitante presenza di: eventi straordinari e imprevedibili; rischi non volontariamente assunti dalla parte pregiudicata dagli stessi e una alterazione rilevante dell'originario equilibrio del contratto superiore al 10% non riconducibile alla normale alea, alla ordinaria fluttuazione economica e al rischio di mercato.
- 3) In presenza del verificarsi degli eventi sopra menzionati, ACSS si riserva di richiedere, ai sensi dell'articolo 1, comma 511, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, una rinegoziazione dei corrispettivi all'Autorità indipendente preposta alla regolazione del settore relativo allo specifico contratto, ovvero, in mancanza, all'Autorità garante della concorrenza e del mercato.
- 4) È esclusa la possibilità di rinegoziare i corrispettivi in caso di mancato accordo fra le parti o qualora ciò comporti: una modifica che introduce condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero consentito di ammettere candidati diversi da quelli inizialmente selezionati o di accettare un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla procedura di aggiudicazione; un cambiamento nell'equilibrio economico del contratto o dell'accordo quadro a favore dell'aggiudicatario in modo non previsto nel contratto iniziale; una notevole estensione dell'ambito di applicazione del contratto.
- 5) La parte che richiede la rinegoziazione delle clausole contrattuali è tenuta a presentare istanza corredata della documentazione necessaria ad individuare la variazione dei prezzi e ciò al fine di consentire ad ACSS di avviare l'opportuna istruttoria revisionale e, in caso di revisione operata su istanza del fornitore, di concluderla con comunicazione trasmessa al medesimo entro tre mesi dalla presentazione dell'istanza con la contestuale pubblicazione dei nuovi prezzi. Unitamente a tale istruttoria, ACSS procederà a verificare il prezzo applicato da altri soggetti aggregatori per l'acquisto del medesimo bene e ciò al fine di adeguare i corrispettivi secondo il prezzo più basso riscontrato nel mercato e applicato in altre gare e/o da soggetti aggregatori. Il prezzo oggetto di rinegoziazione sarà aggiornato, ad ogni effetto sull'Accordo Quadro a far data dalla predetta pubblicazione da parte di ACSS dei nuovi prezzi, sia in caso di aggiornamento su istanza del fornitore, sia in caso di revisione su iniziativa di ACSS.
- 6) Le rinegoziazioni dei prezzi successive alla prima saranno effettuate sui prezzi già revisionati secondo le previsioni di cui ai precedenti commi.
- 7) I prezzi rinegoziati saranno pubblicati sul relativo sistema NECA e ACSS sarà tenuta ad applicarli agli "Ordinativi di Fornitura" (c.d. contratti esecutivi) stipulati successivamente all'entrata in vigore dei prezzi rinegoziati stessi.
- 8) Per gli ordinativi di fornitura in corso di esecuzione, resta ferma, la facoltà per ACSS di applicare i prezzi rinegoziati, così come aggiornati da ACSS stessa, alle prestazioni/consegne che verranno eseguite successivamente alla data di efficacia della rinegoziazione, sempre che detto aumento di costo trovi copertura nelle somme stanziare dall'Ente. In caso contrario, ovvero in assenza di copertura o nel caso in cui non intenda applicare il prezzo rinegoziato agli ordini di fornitura emessi precedentemente, l'Ente potrà esercitare a propria discrezione il recesso, totale o parziale, dall'ordinativo di fornitura, mediante comunicazione trasmessa al fornitore con effetto immediato dall'invio della medesima, oppure ridurre i quantitativi richiesti, nell'invarianza del corrispettivo dovuto.

- 9) In nessun caso la rinegoziazione dei prezzi potrà avere effetto sulle consegne già eseguite.

ARTICOLO 7 – VERIFICHE DELLA FORNITURA E DEI SERVIZI CONNESSI

- 1) Conformemente a quanto previsto dall'art. 15, comma 5, e dall'art. 114, commi 1 e 7, del D.Lgs. n. 36/2023 nonché dai relativi Allegati I.2 e II.4, il Responsabile Unico del Progetto di ACSS, in coordinamento con il Direttore dell'esecuzione del contratto, ove nominato, assume, specificamente in ordine al singolo Contratto di Fornitura attuativo dell'Accordo Quadro, i compiti di verifica, controllo e vigilanza nella fase di esecuzione contrattuale, nonché nella fase di verifica della conformità delle prestazioni contrattuali, anche ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dal Capitolato Tecnico.
- 2) ACSS trasmette al Fornitore le dichiarazioni/certificazioni di completa ed esatta esecuzione (certificati di regolare esecuzione e verifiche di conformità) relativamente ai rispettivi Ordinativi di Fornitura.
- 3) Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, ACSS, anche tramite soggetti terzi da essa incaricati, ha facoltà di effettuare unilateralmente verifiche in corso d'opera, anche a campione, di corrispondenza delle caratteristiche della prestazione/livelli di servizio rispetto a quanto offerto dal Fornitore in sede di gara e, comunque, con i requisiti minimi indicati nel Capitolato Tecnico, ciò anche al fine di verificare eventuali inadempimenti del Fornitore.
- 4) La verifica si intende positivamente superata solo se la prestazione non presenti alcuna difformità rispetto ai requisiti minimi e alle caratteristiche tecniche richieste ed offerte. Al completamento delle attività di verifica, verrà redatta apposita relazione. La mancata rispondenza tra caratteristiche della prestazione effettuata rispetto a quella descritta nell'offerta del Fornitore dà luogo all'attivazione di reclami e penali a cura di ACSS secondo quanto stabilito dal presente Accordo Quadro, ferme restando le pratiche di reso ove si tratti di forniture consegnate e non ancora utilizzate.

ARTICOLO 8 – UTILIZZAZIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CONCLUSIONE DEI CONTRATTI DI FORNITURA

- 1) Il presente Accordo Quadro è utilizzato da ACSS, mediante l'emissione di un Ordinativo di Fornitura entro il periodo di validità ed efficacia dell'Accordo Quadro.
- 2) In considerazione degli obblighi assunti dal Fornitore con la stipula del presente Accordo Quadro, i singoli Contratti di Fornitura si concludono con la semplice Ricezione da parte del Fornitore dei relativi Ordinativi di Fornitura inoltrati da ACSS attraverso il NECA.
- 3) Ai sensi dell'art. 28 del D.Lgs. n. 81/2008, ACSS dovrà valutare, all'atto dell'emissione dell'Ordinativo di Fornitura, la sussistenza o meno di rischi da interferenza connessi alle prestazioni oggetto del singolo Contratto di Fornitura. Pertanto, qualora l'Amministrazione non ritenga sussistere alcun rischio da interferenza, l'Amministrazione stessa dovrà indicare nell'Ordinativo di Fornitura una cifra pari a € 0,00 (zero/00) per i costi relativi alla sicurezza.
- 4) L'Ordinativo di Fornitura consiste nel documento in formato elettronico da emettere mediante il NECA e dovrà essere sottoscritto digitalmente da persona autorizzata ad impegnare la spesa dell'Amministrazione Contraente (c.d. «**Punto Ordinante**»). Eventuali ulteriori modalità di formazione ed invio dei predetti documenti, anche in caso di non funzionamento temporaneo del NECA, potranno essere stabilite da ACSS anche nel corso di validità del presente Accordo Quadro e comunicate sul Sito. Le modalità di utilizzo e i relativi manuali d'uso sono disponibili nella sezione «*Guide e Manuali*» del Sito.
- 5) Gli Ordinativi di Fornitura dovranno contenere almeno le seguenti informazioni:

- l'Importo della Fornitura;
 - il C.I.G. dei singoli Lotti , , ;
 - i riferimenti per la fatturazione.
- 6) L'Amministrazione Contraente, attraverso NECA, creerà le credenziali degli utenti associando i diversi ruoli (Punto Ordinante e Punto Istruttore).
- 7) Nei casi eccezionali di sospensione o interruzione del NECA per malfunzionamento, ACSS comunicherà al Fornitore la modalità alternativa di formazione ed invio dell'Ordinativo di Fornitura. In tale ipotesi:
- a. sarà cura del Fornitore verificare che l'Ordinativo di Fornitura provenga da ACSS;
 - b. è a carico del Fornitore ogni onere e rischio di controllo sulla legittimità delle Amministrazioni Contraenti che utilizzano l'Accordo Quadro; qualora il Fornitore dia esecuzione a Ordinativi di Fornitura emessi da soggetti non legittimati ad utilizzare l'Accordo Quadro, il Servizio oggetto di tali contratti non verrà conteggiato nell'Importo Massimo Contrattuale oggetto del presente Accordo Quadro;
 - c. il Fornitore è tenuto a verificare la completezza, la correttezza e la chiarezza dell'Ordinativo di Fornitura ricevuto. In caso di mancanza di uno dei predetti requisiti sarà compito del Fornitore contattare l'Amministrazione Contraente e chiedere l'invio di un nuovo Ordinativo di Fornitura, che recepisca le opportune correzioni. In tal caso l'Amministrazione Contraente potrà emettere un nuovo Ordinativo di Fornitura, secondo le indicazioni sopra riportate;
 - d. ove il Fornitore intenda non dare esecuzione all'Ordinativo di Fornitura, motivando detta scelta sul presupposto che il soggetto richiedente non sia un'Amministrazione legittimata ad utilizzare il presente Accordo Quadro ovvero abbia ricevuto Ordinativi di Fornitura oltre la concorrenza dell'Importo Massimo Contrattuale, dovrà tempestivamente e comunque entro 2 (due) giorni lavorativi dal ricevimento dell'Ordinativo, informare, spiegando le ragioni del rifiuto, ACSS che effettuerà le verifiche del caso, ai fini della determinazione finale;
 - e. qualora venga richiesto da ACSS, il Fornitore, entro un giorno lavorativo dalla richiesta, ha l'obbligo di dare riscontro alla medesima, anche per via telematica, sullo stato di ciascun Ordinativo di Fornitura.

ARTICOLO 9 – CONSEGNA DELLA FORNITURA E RESI

- 1) ACSS tramite il Nodo di Smistamento degli Ordini (NSO) e NECA comunicheranno, di volta in volta, al Fornitore le quantità e la tipologia di prodotti che devono essere consegnate, attraverso l'emissione delle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici, le quali devono contenere almeno le seguenti indicazioni: i riferimenti del soggetto delegato all'emissione della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico;
- i riferimenti dell'Ordinativo di Fornitura a cui tale Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico fa riferimento (in particolare, il n. di Protocollo Ordine di Fornitura/Numero di Protocollo);
 - le indicazioni dei tempi di consegna;
 - i prodotti e le relative quantità da consegnare;
 - il luogo – sedi magazzini e/o uffici, sul territorio di Regione Lombardia, dell'Amministrazione Contraente – presso il quale il Fornitore deve consegnare i prodotti richiesti;
 - le modalità di consegna.
- 2) Ricevuta la Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico, il Fornitore deve comunicare, attraverso il NECA, la

data di consegna prevista, che dovrà comunque rispettare i termini massimi, stabiliti nel Capitolato Tecnico, salvo diverso accordo tra le parti; il Fornitore si impegna, peraltro, a contattare l'emittente della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico per convenire le modalità di consegna (luoghi e orari) che dovranno comunque essere effettuate secondo le indicazioni eventualmente riportate nelle singole Richieste di Consegna/Ordine Elettronico.

- 3) A seguito della Ricezione della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico, il Fornitore si obbliga ad eseguire la consegna dei Prodotti e la prestazione dei servizi oggetto dell'Accordo Quadro nel luogo che verrà indicato nelle Richieste di Consegna/Ordini Elettronici, nel rispetto di quanto previsto nel presente Accordo Quadro e rispettando le modalità e i tempi stabiliti nel Capitolato Tecnico, fermo restando che la fornitura dei prodotti e l'erogazione dei Servizi connessi dovranno essere eseguiti con continuità anche in caso di eventuali variazioni della consistenza e della dislocazione delle Sedi di consegna e dei locali di detti soggetti salvo diverso accordo tra il Fornitore e l'Amministrazione. Nel caso in cui non vengano rispettati i termini massimi di consegna, stabiliti nel Capitolato Tecnico, l'Amministrazione Contraente redige reclamo mediante l'apposita funzionalità presente in NECA, superato il 4° (quarto) giorno lavorativo di ritardo rispetto alla data di consegna stabilita. L'Amministrazione Contraente potrà procedere, previa comunicazione per iscritto al Fornitore, all'esecuzione in danno, acquistando quanto oggetto della prestazione prevista del presente Accordo Quadro sul libero mercato, per pari quantità di cui alla Richiesta di Consegna/Ordinativo di fornitura in caso di assenza di Rdc, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore di aggiudicazione e il costo sostenuto sul libero mercato; in tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto alla prestazione di cui si tratta.
- 4) Nel caso di consegna di prodotti con difformità qualitativa, il Fornitore ha l'obbligo di ritirare e sostituire detti prodotti entro 5 (cinque) giorni lavorativi, decorrenti dalla data di ricezione del reclamo; in caso di ritardo nella sostituzione, ferme le conseguenze del reclamo, l'Amministrazione Contraente, previa comunicazione scritta al Fornitore, potrà procedere all'esecuzione in danno, quindi procedendo direttamente all'acquisto del Prodotto sul libero mercato, per pari quantità della merce non conforme, addebitando al Fornitore l'eventuale differenza di prezzo tra il valore del prodotto consegnato non conforme ed il costo sostenuto sul libero mercato per l'acquisto di un prodotto equivalente a quello che doveva essere consegnato. In tal caso, il Fornitore non sarà più tenuto a consegnare la merce richiesta.

ARTICOLO 10 – INDISPONIBILITA' TEMPORANEA DI PRODOTTO

Si rinvia alla disciplina prevista dal pertinente paragrafo del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 11 – INDIPONIBILITA' DEL PRODOTTO PER FUORI PRODUZIONE/IMPOSSIBILITA' DELLA FORNITURA/GESTIONE DELLA SOSTITUZIONE MIGLIORATIVA DEL PRODOTTO/GESTIONE DEL PRODOTTO EQUIVALENTE O MIGLIORATIVO IN SOSTITUZIONE/AFFIANCAMENTO.

Si rinvia alla disciplina prevista dal pertinente paragrafo del Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 12 – TRACCIABILITA' DEI FLUSSI FINANZIARI, FATTURAZIONE E PAGAMENTI

- 1) Con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari previsti dall'art. 3 della Legge n. 136/2010 e s.m.i., ovvero da disposizioni interpretative (si veda Determinazione dell'Autorità per la vigilanza sui Contratti Pubblici n. 4 del 7 luglio 2011, nonché la Delibera ANAC n. 556 del 31.5.2017). Con la sottoscrizione di ciascun Contratto di Fornitura, il medesimo obbligo verrà assunto anche dall'Amministrazione Contraente. In particolare, il Fornitore si obbliga ad utilizzare uno o più conti correnti bancari o postali dedicati, anche non in via

esclusiva, dove devono transitare tutti i movimenti finanziari relativi al presente appalto, attraverso lo strumento del bonifico bancario o postale, ovvero con altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni. Tra i predetti movimenti finanziari rientrano, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

- il pagamento dei corrispettivi dell'appalto, nonché le eventuali somme dovute a titolo di penale o, comunque, di risarcimento,
- il pagamento di somme nei confronti dei subappaltatori, dei subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto,
- i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo dovuto, anche se questo non è riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell'appalto,
- i pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, quelli in favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, nonché le spese giornaliere, di importo inferiore o uguale a € 1.500,00, che potranno essere effettuati anche con strumenti diversi¹ dal bonifico bancario o postale, fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa.

2) Inoltre, ai fini degli adempimenti relativi al presente appalto, il Fornitore:

- a) dichiara che il conto corrente bancario o postale dedicato, anche non in via esclusiva, è quello indicato nel successivo comma 9;
- b) si impegna a comunicare ad ACSS entro il termine perentorio di 7 (sette) giorni solari le variazioni al conto corrente sopra menzionato, ovvero l'accensione di nuovi conti correnti dedicati, anche non in via esclusiva, all'appalto, nonché le variazioni inerenti alle persone delegate ad operare sul conto corrente;
- c) laddove espressamente previsto dalle normative vigenti e/o espressamente richiesto dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura, ha l'obbligo di indicare in ogni fattura che verrà emessa, ovvero in una comunicazione allegata alla fattura, pena l'irricevibilità della medesima,
 - il CIG della procedura
 - il CIG "derivato" riferito al singolo lotto che verrà indicato dall'Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura:

N. LOTTO	N. C.I.G. DELLA PROCEDURA	N. C.I.G. DERIVATO
		
....		
....		
....		...

¹ Devono ritenersi assimilati ai conti correnti (bancari o postali) i conti di pagamento accesi presso i prestatori di servizi di pagamento autorizzati di cui all'art. 114 sexies D.Lgs. n. 385/1993.

N. LOTTO	N. C.I.G. DELLA PROCEDURA	N. C.I.G. DERIVATO
.....		

- nonché, ove obbligatorio ai sensi dell'art. 11, della Legge n. 3/2003, il CUP che verrà indicato dall'Amministrazione Contraente nel relativo Ordinativo di Fornitura: CUP G89B22000050001;

- ha l'obbligo di indicare il CIG nel pagamento in ogni movimento finanziario precedentemente elencato, a eccezione esclusivamente dei pagamenti verso conti correnti non dedicati, quali: stipendi (emolumenti a dirigenti e impiegati), manodopera (emolumenti a operai), spese generali (cancelleria, fotocopie, abbonamenti e pubblicità, canoni per utenze e affitto), provvista di immobilizzazioni tecniche, consulenze legali, amministrative tributarie e tecniche;
- ha l'obbligo di prevedere nei contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti (subforniture) della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'appalto, un'apposita clausola con la quale ciascun contraente assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari, pena la nullità assoluta del contratto medesimo;
- ha l'obbligo di dare immediata comunicazione ad ACSS e alla Prefettura – Ufficio territoriale del Governo – della Provincia di Milano, la notizia dell'inadempimento del subappaltatore o del subcontraente agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui al presente Articolo; analogo obbligo dovrà essere previsto nei contratti sottoscritti con il subappaltatore o con il subcontraente.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero di altri strumenti di pagamento idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, il mancato utilizzo del conto corrente dedicato, ovvero di quelli ulteriori preventivamente comunicati, e, in ogni caso, l'inadempimento anche a uno solo degli obblighi e/o impegni e/o stabiliti nel presente Articolo, determina la risoluzione di diritto del presente Accordo Quadro e dei singoli Contratti di Fornitura, oltre a determinare l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dalla normativa vigente.

- Con riferimento a ciascun Contratto di Fornitura, le fatture relative a ciascuna Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico inviata da ACSS saranno emesse dal Fornitore conformemente alle modalità previste dalla normativa, anche secondaria, vigente in materia, nonché nel presente Accordo Quadro. In particolare, le suddette fatture dovranno essere emesse, intestate e inviate ad ACSS con cadenza mensile (salvo differente accordo con l'Amministrazione Contraente) /alla data di consegna dei Prodotti, e allegando alle fatture l'eventuale dettaglio (relativo al mese di riferimento) secondo le modalità di cui ai successivi commi, e comunque, entro il termine perentorio, pena l'applicazione delle penali di cui al successivo Articolo, di 15 (quindici) giorni dalla consegna del Prodotto ovvero dall'erogazione del Servizio, salvo diverso accordo tra Amministrazione Contraente e Fornitore.
- Ciascuna fattura riporterà l'importo complessivo della fornitura oggetto della Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico; la cifra complessiva oggetto della fattura riporterà l'importo arrotondato alle prime due cifre decimali come da normativa vigente;
- Ciascuna fattura dovrà essere inviata, ove previsto dalla normativa vigente, all'Amministrazione Contraente in forma elettronica in osservanza delle modalità previste dal D. Lgs. N. 52/2004, dal D. Lgs. N. 82/2005 e dai successivi decreti attuativi, con i riferimenti indicati nell'Ordinativo di Fornitura. La fattura dovrà contenere, anche in una comunicazione allegata alla stessa, il riferimento al presente Accordo Quadro, all'Ordinativo di Fornitura stesso e alla Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico cui si riferisce, nonché dovrà essere intestata ad ACSS.

- 6) Ciascuna fattura dovrà contenere il riferimento al presente Accordo Quadro, all'Ordinativo di Fornitura e alla Richiesta di Consegna/Ordine Elettronico cui si riferisce, e dovrà essere intestata all'Amministrazione Contraente.
- 7) Il Fornitore potrà inviare la fattura a mezzo posta elettronica ordinaria (e-mail) solo se espressamente autorizzato dall'Amministrazione Contraente nell'Ordinativo di Fornitura e normativamente previsto. In tal caso l'Amministrazione Contraente indicherà, nel medesimo ordinativo, i relativi riferimenti.
- 8) Il pagamento delle fatture sarà effettuato dall'Amministrazione Contraente conformemente alle modalità previste dalla normativa (D.Lgs. n. 231/2002), anche secondaria, vigente in materia.

In particolare, il pagamento delle fatture è stabilito, ai sensi della L.R. n. 19/2010 e della Direttiva 2011/7/UE, a 60 (sessanta) giorni data ricezione fattura per gli Enti del Sistema di cui all'Allegato A1 sezione I della L.R. 30/2006. In caso di ritardo nel pagamento sono dovuti gli interessi di mora ai sensi del D.Lgs. n. 231/2002. Relativamente alle spese di cui all'art. 6 del D.Lgs. n. 231/2002 il Fornitore, qualora richiesto, dovrà fornire ad ACSS il dettaglio delle suddette spese.

- 9) Ai sensi dell'art. 3, comma 1, della Legge n. 136/2010, il pagamento dei corrispettivi dovuti sarà accreditato, a spese dell'Amministrazione Contraente, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, mediante bonifico sul conto corrente bancario/postale, dedicato anche al presente affidamento, intestato al Fornitore come da Allegata Dichiarazione "Modello comunicazione ex art. 3 L. n. 136/2010". In ciascun bonifico dovrà essere indicato il CIG attribuito dall'ANAC per l'Accordo Quadro nonché il CIG derivato inerente il singolo Contratto di Fornitura come meglio specificato nel precedente comma 1, dovrà essere inserito altresì il Codice unico di progetto (CUP) relativo allo specifico Contratto di Fornitura, ove obbligatorio.

Il Fornitore dichiara che le persone delegate a operare sul conto corrente di cui al presente comma sono state comunicate ad ACSS in sede di stipula del presente Accordo Quadro, come da Allegata Dichiarazione "Modello comunicazione ex art. 3 L. n. 136/2010, con impegno a comunicare eventuali variazioni nei termini di legge.

- 10) Il Fornitore, sotto la propria esclusiva responsabilità, renderà tempestivamente note le variazioni che si verificassero circa le modalità di accredito di cui sopra; in difetto di tale comunicazione, anche se le variazioni venissero pubblicate nei modi di legge, il Fornitore non potrà sollevare eccezioni in ordine a eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.
- 11) Eventuali comunicazioni di contestazione per difformità qualitativa dei Prodotti trasmesse da ACSS, secondo quanto descritto nel Capitolato Tecnico, interrompono i termini di pagamento dei soli Prodotti oggetto di contestazione, fino alla sostituzione di questi con altri analoghi e rispondenti a quanto richiesto da ACSS.
- 12) Resta espressamente inteso che in nessun caso, ivi compreso il caso di ritardi nei pagamenti dei corrispettivi dovuti, il Fornitore potrà sospendere la fornitura dei Prodotti e la prestazione dei Servizi e, comunque, delle attività previste nell'Accordo Quadro ed oggetto dei singoli Ordinativi di Fornitura. Qualora il Fornitore si rendesse inadempiente a tale obbligo, l'Ordinativo di Fornitura e/o l'Accordo Quadro si potranno risolvere di diritto mediante semplice e unilaterale dichiarazione da comunicarsi con PEC, da ACSS, per quanto di rispettiva competenza, ai sensi del successivo Articolo Risoluzione.
- 13) Premessa, in riferimento a ciascun Ordinativo di Fornitura, la regolare e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Accordo Quadro, in materia di cessione dei crediti maturati dal Fornitore nei confronti dell'Amministrazione Contraente trovano applicazione le disposizioni di cui all'art. 120, comma 12, del D.Lgs. n. 36/2023. In ogni caso, è fatta salva ed impregiudicata la possibilità per l'Amministrazione Contraente di opporre al cessionario tutte le medesime eccezioni opponibili al Fornitore cedente, ivi inclusa, a titolo esemplificativo e non esaustivo, l'eventuale compensazione dei crediti derivanti

dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore stesso anche in ordine a Ordinativi di Fornitura diversi.

- 14) Restano fermi tutti gli obblighi e gli adempimenti previsti dalla normativa vigente in materia fiscale, ivi incluso l'art. 48-bis del D.P.R. n. 602/1973 e della relativa norma di attuazione il D.M. 18 gennaio 2008, n. 40. In ogni caso ACSS si riserva di richiedere al Fornitore la documentazione ritenuta opportuna in relazione alla predetta normativa, da presentare unitamente alle fatture e/o prima del relativo pagamento, pena l'irricevibilità delle medesime fatture e, comunque, dell'inesigibilità dei relativi crediti.
- 15) Relativamente a ciascun Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente verificherà che, nei contratti sottoscritti dal Fornitore con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera di imprese a qualsiasi titolo interessate alle attività oggetto del Contratto di Fornitura, sia inserita, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della Legge n. 136/2010.

ARTICOLO 13 – OBBLIGAZIONI DEL FORNITORE

- 1) Sono a carico del Fornitore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale di cui oltre, tutti gli oneri, le spese ed i rischi relativi alla prestazione delle forniture, delle attività e dei Servizi Connessi oggetto dell'Accordo Quadro, oltre ad ogni attività che si rendesse necessaria o, comunque, opportuna per un corretto e completo adempimento delle obbligazioni previste nel presente Accordo Quadro.
- 2) Il Fornitore garantisce l'esecuzione di tutte le prestazioni a perfetta regola d'arte, nel rispetto:
 - delle norme vigenti, ivi incluse le prescrizioni tecniche, di sicurezza, di igiene e sanitarie in vigore, nonché quelle che dovessero essere emanate anche successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, impegnandosi espressamente a manlevare e tenere indenne ACSS da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza di dette norme;
 - delle condizioni, modalità, prescrizioni, termini e livelli di servizio contenuti nell'Accordo Quadro e nei suoi Allegati e, in particolare, di quelli contenuti nel Capitolato Tecnico, pena la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro medesima e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura, restando espressamente inteso che ACSS potrà risolvere unicamente l'Ordinativo di Fornitura da essa emesso.
- 3) Il Fornitore si obbliga, oltre a quanto previsto nelle altre parti dell'Accordo Quadro, a:
 - fornire i prodotti oggetto della Accordo Quadro ed a prestare i Servizi Connessi, impiegando tutte le strutture ed il personale necessario per la loro realizzazione, secondo quanto stabilito nel presente Accordo Quadro e negli atti di gara;
 - fornire, se richiesti dall'Amministrazione Contraente, i servizi di cui al Capitolato Tecnico;
 - manlevare e tenere indenne ACSS, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che i terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dal malfunzionamento della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro, ovvero in relazione a diritti di privativa vantati da terzi;
 - predisporre tutti gli strumenti e le metodologie, comprensivi della relativa documentazione, atti a garantire elevati livelli di servizio, ivi compresi quelli relativi alla sicurezza e riservatezza, nonché atti a consentire ad ACSS di monitorare la conformità delle forniture e dei Servizi Connessi alle norme previste nel presente Accordo Quadro e negli Ordinativi di Fornitura;
 - comunicare tempestivamente le eventuali variazioni della propria struttura organizzativa coinvolta nell'esecuzione dell'Accordo Quadro e degli Ordinativi di Fornitura, indicando analiticamente le variazioni intervenute.

- 4) Il Fornitore si impegna a pagare i propri fornitori nei termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., che prevede che il periodo di tempo per il pagamento tra imprese non possa essere superiore ai 30 (trenta) giorni, salvo diversa pattuizione concordata tra le parti, da provare per iscritto. A tal fine, il Fornitore si impegna a produrre all'atto della stipula e, successivamente, in corso di esecuzione contrattuale su richiesta di ACSS specifica dichiarazione ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 – secondo il modello Allegato F al presente Accordo Quadro – che attesti il rispetto dei termini sopraindicati. La mancata produzione di tale dichiarazione nei tempi indicati nella suddetta richiesta di ACSS verrà valutata ai fini dell'applicazione delle medesime penali previste per l'inadempimento contrattuale.
- 5) Il Fornitore si impegna ad avvalersi, per la prestazione delle attività contrattuali, di personale specializzato che potrà accedere nei locali dell'Amministrazione Contraente nel rispetto di tutte le relative prescrizioni e procedure di sicurezza e accesso, fermo restando che sarà cura ed onere del Fornitore verificare preventivamente tali prescrizioni e procedure.
- 6) Le attività contrattuali da svolgersi presso i locali dell'Amministrazione Contraente dovranno essere eseguite:
- senza interferire nel normale lavoro dell'Amministrazione Contraente definendo con le medesime le modalità ed i tempi di intervento;
 - nella consapevolezza che i locali della medesima Amministrazione Contraente continueranno ad essere utilizzati per la loro destinazione istituzionale del personale e/o da terzi autorizzati;
 - salvaguardando le esigenze dei suddetti soggetti, senza recare intralci, disturbi o interruzioni all'attività lavorativa in atto.
- 7) Il Fornitore rinuncia espressamente, ora per allora, a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui l'esecuzione delle prestazioni contrattuali dovesse essere ostacolata, ritardata o resa più onerosa dalle attività svolte da ACSS e/o da terzi autorizzati.
- 8) Il Fornitore si obbliga a consentire ad ACSS di procedere in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche per l'accertamento della conformità dei Prodotti consegnati con i requisiti tecnici richiesti nel Capitolato Tecnico e offerti dal Fornitore, nonché alle verifiche della piena e corretta esecuzione delle prestazioni oggetto degli Ordinativi di Fornitura e delle Richieste di Consegna/Ordine Elettronico, nonché a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche. In particolare, ACSS si riserva di verificare la conformità della fornitura, nonché i livelli di servizio richiesti ed attesi ed eventuali inadempimenti del Fornitore, secondo quanto stabilito nel Capitolato Tecnico, utilizzando, all'occorrenza, il supporto di terzi all'uopo incaricati.
- 9) Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni di cui sopra, anche se entrate in vigore successivamente alla stipula dell'Accordo Quadro, resteranno ad esclusivo carico del Fornitore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale ed il Fornitore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a qualsiasi titolo, nei confronti di ACSS, per quanto di propria competenza, assumendosene il medesimo Fornitore ogni relativa alea.
- 10) In caso di variazione della denominazione e/o della ragione sociale del Fornitore, il medesimo si obbliga a comunicare tempestivamente a mezzo PEC la variazione ad ACSS. È onere del Fornitore corredare la comunicazione di variazione con tutta la documentazione necessaria ai fini delle relative verifiche che saranno svolte da ACSS.

ARTICOLO 13 BIS – OBBLIGHI SPECIFICI DERIVANTI DA PNRR

- 1) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH):
 - a) Il Fornitore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente Accordo Quadro, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR, quali il principio di non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell’articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.
- 2) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità:
 - a) Nel caso in cui il Fornitore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare a ACSS, entro sei mesi dalla stipula dell’Accordo, la relazione di cui all’articolo 47, co. 3, del D.L. n. 77/2021 (i.e. la “relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021. La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l’impossibilità per il Fornitore stesso di partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).
 - b) Nel caso in cui il Fornitore occupi un numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), il Fornitore stesso è obbligato a consegnare ad ACSS, entro sei mesi dalla stipulazione, la documentazione di cui all’articolo 47, co. 3 bis, del D.L. n. 77/2021 (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di presentazione dell’offerta). La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere” di cui all’articolo 47, co. 2, del citato D.L. n. 77/2021.
 - c) Il Fornitore, nell’esecuzione delle prestazioni, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co. 4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, il Fornitore, nel caso in cui per lo svolgimento del contratto, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinata all’occupazione femminile e almeno al 30% (trenta per cento) delle nuove assunzioni destinate all’occupazione giovanile (rivolta ai giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione).
- 3) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile
 - a) Il Fornitore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere adottati da ACSS conformemente a quanto previsto dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022 Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l'adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni relative agli Interventi per assicurare la tracciabilità dell'utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.

- 4) Obblighi specifici del PNRR relativi alla prevenzione della corruzione e antiriciclaggio
 - a) È riconosciuta a ACSS la facoltà di richiedere al Fornitore di fornire periodicamente o, comunque, a seguito di specifica richiesta ogni informazione e/o dato e/o documento utile al fine della prevenzione e al contrasto di irregolarità gravi, corruzione, frode, conflitto di interessi, doppio finanziamento, nonché verifiche dei dati previsti dalla normativa antiriciclaggio ("titolarità effettive");
 - b) È riconosciuta a ACSS la facoltà di richiedere al Fornitore di fornire ogni documentazione necessaria ai fini del monitoraggio e rendicontazione degli interventi PNRR.
- 5) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone
 - a) È riconosciuta a ACSS la facoltà di richiedere al Fornitore di comprovare il conseguimento dei target e delle milestone associati agli Interventi con la produzione e l'imputazione nel sistema informatico della documentazione probatoria pertinente.
 - b) È riconosciuta a ACSS (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

ARTICOLO 14 – MATERIALE PER IL SITO

- 1) Il Fornitore si obbliga a consegnare ad ACSS, qualora questa provveda alla richiesta, nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi decorrenti dalla data di ricezione della relativa comunicazione di richiesta a mezzo PEC, ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito, in aggiunta a quanto già fornito per la partecipazione alla gara, nonché tutte le informazioni eventualmente utili agli utenti, pena l'applicazione delle penali di cui oltre.
- 2) Il Fornitore, pena l'applicazione delle penali di cui oltre, si obbliga, per ciascun prodotto proposto in sostituzione per aggiornamento tecnologico come previsto dal Capitolato Tecnico, a far pervenire ad ACSS, entro 10 (dieci) giorni dalla data di richiesta di comunicazione di cui al medesimo paragrafo, un documento contenente almeno:
 - la descrizione dei Prodotti e dei Servizi proposti in sostituzione inclusiva delle principali caratteristiche;
 - ulteriore materiale in formato elettronico utile per la pubblicazione sul Sito richiesto da ACSS; ciò al fine di pubblicare del materiale sul Sito.
- 3) Il Fornitore autorizza ACSS a pubblicare su NECA il progetto tecnico e/o eventuali schede tecniche e ogni altra informazione si rivelasse utile alle Amministrazioni. ACSS si riserva il diritto di chiedere e pubblicare ulteriore materiale e non si assume la responsabilità per eventuali divulgazioni da parte di terzi.

ARTICOLO 15 – MONITORAGGIO, CUSTOMER SATISFACTION, GESTIONE INADEMPIMENTI E RECLAMI

- 1) ACSS si riserva la facoltà di effettuare attività di monitoraggio, eventuali rilevazioni di Customer Satisfaction, verifiche dei livelli e della qualità del servizio e monitoraggio inadempimenti e reclami.
- 2) **Monitoraggio.** Per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura, fino all'emissione dell'ultima fattura da parte del Fornitore potrà essere svolto il monitoraggio dell'Accordo

Quadro secondo modalità stabilite da ACSS, in particolare anche attraverso l'analisi di apposita Reportistica del Fornitore. A titolo di esempio, il Fornitore, su richiesta di ACSS, potrà essere tenuto ad inviare alla medesima una reportistica mensile relativa agli Ordinativi di Fornitura ricevuti, entro il giorno 15 (quindici) del mese successivo al mese oggetto di reportistica, pena l'applicazione delle penali di cui oltre. In ogni caso, nella richiesta ACSS indicherà al Fornitore il contenuto di dettaglio della reportistica e la periodicità. In caso di incompletezza e/o difformità dei dati rispetto alla richiesta, il Fornitore sarà tenuto a consegnare i dati completi e/o corretti entro 5 (cinque) giorni lavorativi dalla nuova richiesta di ACSS, salva l'applicazione delle penali di cui oltre. Tutta la documentazione di rendicontazione e monitoraggio dell'Accordo Quadro, anche se fornita dal Fornitore in esecuzione degli adempimenti contrattuali, nonché tutti i dati e le informazioni ivi contenute, sono e rimarranno di titolarità esclusiva di ACSS che potrà, quindi, disporre senza alcuna restrizione e stabilire la pubblicazione, la diffusione e l'utilizzo, per le proprie finalità istituzionali.

- 3) Il Fornitore potrà altresì essere tenuto a produrre reportistica in merito all'osservanza di clausole sociali e sostenibilità ambientale.
- 4) **Indagini di Customer satisfaction.** Al fine di verificare il grado di soddisfazione delle Amministrazioni Contraenti o dei fruitori della fornitura oggetto dell'Accordo Quadro rispetto all'espletamento delle attività oggetto dell'Accordo Quadro stessa, ACSS anche tramite terzi da essa incaricati, si riserva la facoltà di effettuare, per tutta la durata dell'Accordo Quadro, indagini a campione.
- 5) **Gestione reclami.** I reclami e le contestazioni di inadempimento contrattuale dovranno essere effettuati da parte di ACSS al Fornitore mediante l'apposita funzionalità in NECA di invio dei reclami. I reclami possono determinare l'applicazione delle penali da parte di ACSS per quanto di rispettiva competenza. Le modalità operative della gestione dei reclami in NECA sono disponibili sul sito di ARIA nella sezione dedicata ai Manuali al seguente percorso:
<https://www.ariaspa.it/wps/portal/Aria/Home/bandi-convenzioni/e-procurement/strumenti-di-supporto/guide-e-manuali>.

ARTICOLO 16 – MODELLO DI ORGANIZZAZIONE E GESTIONE EX D. LGS. 231/2001 E CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO

- 1) L'Appaltatore dichiara di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha implementato il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 n. 231 adottando il Modello di Organizzazione e Gestione - Parte Generale (di seguito, anche il "Modello 231"), pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it> nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", che dichiara di aver visionato e conoscere.
- 2) L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che ARIA S.p.A. ha adottato un Codice Etico e di Comportamento pubblicato all'indirizzo <http://www.ariaspa.it> nella sezione "Società trasparente/Altri contenuti – Prevenzione della corruzione", che dichiara di aver visionato e conoscere.
- 3) L'Appaltatore dichiara altresì di essere a conoscenza che ACSS ha adottato un Codice di Comportamento pubblicato all'indirizzo www.acss.it nella sezione "Amministrazione trasparente/ Atti generali" all'indirizzo seguente: <https://www.acsslombardia.it/codice-disciplinare-e-di-condotta>
- 4) L'Appaltatore si impegna ad adempiere alle obbligazioni contrattuali ivi assunte nel pieno rispetto dei principi di legalità, trasparenza e correttezza espressi nel Modello 231 e nel Codice Etico e di Comportamento di ARIA S.p.A., nonché nel codice di comportamento di ACSS, che il medesimo dichiara di condividere e a cui si impegna a conformare i propri comportamenti nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali.

- 5) L'Appaltatore dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Accordo quadro potrà integrare un inadempimento grave degli obblighi ivi assunti, con conseguente diritto di ACSS di risolvere il presente Accordo quadro con effetto immediato ai sensi e per gli effetti dell'art. 1456 c.c. con ogni conseguenza di legge.

ARTICOLO 16.1 INCOMPATIBILITA'

- 1) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro dichiara espressamente ed irrevocabilmente che la stipula avviene nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, comma 16 ter, del D. Lgs. n. 165/2001.
- 2) Qualora non risultasse conforme al vero la dichiarazione resa, il Fornitore prende atto e accetta che si applicheranno le conseguenze previste dalla predetta normativa.

ARTICOLO 16.2 PIANO PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA EX LEGGE 190/2012 E PATTO DI INTEGRITÀ IN MATERIA DI CONTRATTI PUBBLICI DELLA REGIONE LOMBARDIA

- 1) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver preso visione della sezione Anticorruzione e Trasparenza del PIAO di ACSS di cui alla deliberazione del Comitato di Direzione n. 1 del 29.01.2025, ai sensi della Legge 6 novembre 2012, n. 190, così come pubblicato sul sito istituzionale della stessa Agenzia (Amministrazione Trasparente/sezione altri contenuti/anticorruzione e trasparenza), e si impegna a porre in essere comportamenti conformi ai dettami ed ai principi nello stesso contenuti.
- 2) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro dichiara di aver preso visione ed espresso piena ed incondizionata accettazione del "Patto di integrità in materia di contratti pubblici della Regione Lombardia" (di seguito "Patto di Integrità"), disponibile al seguente link <https://www.regione.lombardia.it/wps/portal/istituzionale/HP/DettaglioAT/istituzione/amministrazione-trasparente/bandi-di-gara-e-contratti/patto-d-integrita-in-materia-di-contratti-pubblici-regionali>
- 3) L'Appaltatore con la sottoscrizione del presente Accordo quadro dichiara di essere consapevole che l'inosservanza degli anzidetti principi di legalità, trasparenza e correttezza nell'esecuzione del presente Accordo quadro comporta nei termini di cui al D.Lgs 36/2023, la revoca dell'aggiudicazione, l'escussione della cauzione definitiva e la risoluzione del contratto.

ARTICOLO 17 – OBBLIGHI RELATIVI AL RAPPORTO DI LAVORO E OBBLIGHI DI RESPONSABILITA' SOCIALE

- 1) Il Fornitore si impegna affinché la parte delle attività contrattuali eventualmente da svolgere presso propri uffici o stabilimenti sia eseguita presso sedi o dipendenze in territorio UE e, comunque, in Stati che abbiano attuato l'Accordo Quadro di Strasburgo del 28 gennaio 1981 in materia di protezione delle persone rispetto al trattamento di dati o che, comunque, assicurino adeguate misure di sicurezza dei dati stessi.
- 2) Il Fornitore si impegna, altresì, ad utilizzare per l'esecuzione delle attività contrattuali personale che abbia padronanza della lingua italiana.
- 3) Il Fornitore si obbliga ad ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché in materia previdenziale, infortunistica e di sicurezza sul luogo di lavoro, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri.

- 4) Il Fornitore si obbliga, altresì, ad applicare, nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali, le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai Contratti Collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di stipula dell'Accordo Quadro alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.
- 5) Il Fornitore si obbliga, altresì, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione. Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano il Fornitore anche nel caso in cui questi non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità dell'Accordo Quadro.
- 6) Restano fermi gli oneri e le responsabilità in capo al Fornitore di cui all'art. 119 D.Lgs. n. 36/2023 in caso di subappalto.
- 7) Il Fornitore prende atto ed accetta che i Prodotti oggetto del presente appalto debbano essere forniti in conformità con gli *standard* sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi "*standard*"), definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, ed in ogni caso in conformità con le Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite. Gli *standard* sono riportati nella dichiarazione di conformità presentata in sede di stipula della procedura di cui alle premesse. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte di ACSS, della conformità agli standard, il Fornitore si obbliga a:
 - a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei Prodotti che il Committente ha richiesto la conformità agli *standard* sopra citati nelle condizioni d'esecuzione del presente appalto;
 - b) fornire, su richiesta di ACSS, ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, le informazioni e la documentazione relativa alla gestione delle attività riguardanti la conformità agli standard e i riferimenti dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;
 - c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche relative alla conformità agli *standard*, condotte da ACSS, ovvero da terzi da questa autorizzati;
 - d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed adeguate azioni correttive (es.: rinegoziazioni contrattuali), entro i termini stabiliti da ACSS, per quanto di rispettiva competenza, nel caso che emerga una violazione contrattuale inerente alla non conformità agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;
 - e) dimostrare, su richiesta di ACSS, ed entro il termine stabilito nella richiesta medesima, che le clausole sono rispettate, tramite appropriata documentazione e, comunque, a documentare l'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

ARTICOLO 18 – PENALI

- 1) Con riferimento al presente Accordo Quadro, in ogni caso di inadempimento, non imputabile ad ACSS, ovvero causato da forza maggiore o da caso fortuito, relativo ai livelli di Servizio stabiliti nel presente atto e relativi Allegati, sono stabilite le penali che seguono:
 - A. Penali relative alle modalità di consegna, installazione e collaudo (ove applicabile):
 - a) in caso di ritardo, non imputabile all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o caso fortuito, di consegna entro il termine stabilito, una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del danno;

- b) nel caso in cui il Fornitore non consegna o ritardi la fornitura, non garantisca l'installazione o il collaudo come previsto dalla precedente lettera a), l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di provvedere altrove anche per qualità migliore e prezzo superiore, con diritto di rivalsa per il danno subito nei confronti del Fornitore inadempiente.

B. Penali relative alla corrispondenza delle consegne, dell'installazione e del collaudo (ove applicabile):

- a) in caso di mancato ritiro o sostituzione dei prodotti eccedenti o difformi da quelli richiesti o non prestanti, non imputabili all'Amministrazione o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- b) in caso di mancato completamento di consegne parziali, non imputabili all'Amministrazione contraente o a causa di forza maggiore o a caso fortuito, si applica una penale pari all'1 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo, fatto salvo il risarcimento del maggior danno;
- c) In caso di omessa comunicazione di messa fuori produzione dei prodotti o loro parti o di indisponibilità temporanea dei prodotti si applica una penale pari allo 0,5 per mille dell'ammontare netto contrattuale del singolo Ordinativo di Fornitura per ogni giorno di ritardo.
- d) In caso di mancata presentazione di quanto prescritto all'articolo 13 bis comma 2) lett. a) e b) nell'ipotesi in cui il Fornitore sia un operatore economico che occupa un numero pari o superiore a quindici dipendenti e non superiore a cinquanta, si applica la sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale. In caso di mancato rispetto di quanto prescritto all'articolo 13 bis comma 2) lett. c), si applica la sanzione giornaliera dello 0,6 per mille dell'ammontare netto contrattuale.

- 2) Ove si verificassero altre inadempienze nella fornitura o inosservanze dei patti e delle condizioni contrattuali, vi è facoltà di applicare una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) a inadempienza, elevabile a € 1.000,00 (Euro mille/00) in caso di recidiva.

Perdurando il ritardo nella consegna o nell'inadempienza contestata oltre il periodo di giorni 30 (trenta), l'Amministrazione Contraente potrà dichiarare risolto il contratto a proprio insindacabile giudizio, provvedendo a nuovo contratto e addebitando le maggiori spese che dovessero derivare da prezzi meno favorevoli per l'Amministrazione stessa.

In ogni caso, è fatto salvo il risarcimento del maggior danno, nonché l'eventuale risoluzione contrattuale.

- 3) In conformità degli obblighi assunti dal Fornitore con la sottoscrizione del presente Accordo Quadro relativi alla prestazione a perfetta regola d'arte e nel pieno adempimento delle modalità e delle prescrizioni contrattuali e tenuto conto del compito di ACSS relativo al monitoraggio del corretto adempimento di tutte le attività relative al presente Accordo Quadro, ACSS ha inoltre facoltà – ferma restando la possibilità di risolvere la Accordo Quadro secondo quanto ivi disciplinato – di applicare le seguenti ulteriori penali:
- nei casi di reclami o a seguito di verifiche effettuate da ACSS che abbiano evidenziato non conformità, qualora emerga che il numero totale di reclami o non conformità per Lotto, riscontrati **in n. 3 (tre) mesi solari sia uguale o maggiore di n. 3 (tre)**, il Fornitore sarà tenuto a corrispondere ad ACSS una penale di € 500,00 (Euro cinquecento/00) per trimestre.
- 4) Ai fini della contestazione delle penali di cui sopra, in tutte le ipotesi di inadempimento per ritardo della prestazione, anche in difetto di presentazione del reclamo, deve considerarsi *ritardo* anche il caso in cui

il Fornitore esegua le prestazioni contrattuali in modo anche solo parzialmente difforme dalle prescrizioni stabilite nel presente Accordo Quadro; in tal caso, l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, applicheranno al Fornitore le penali di cui ai precedenti commi sino al momento in cui la fornitura e/o i servizi inizieranno ad essere prestati in modo effettivamente conforme alle disposizioni contrattuali.

- 5) Constatato l'inadempimento, l'Amministrazione Contraente, per quanto di rispettiva competenza, comunicheranno, tramite PEC, al Fornitore la contestazione e l'applicazione delle rispettive penali; quest'ultimo, potrà proporre le proprie deduzioni per iscritto nel termine massimo di 5 (cinque) giorni lavorativi dalla ricezione della contestazione. Qualora dette deduzioni non siano ritenute idonee, a giudizio dell'Amministrazione Contraente, a giustificare l'inadempimento ovvero non pervengano nel termine indicato, saranno applicate al Fornitore le penali come sopra indicate.
- 6) L'Amministrazione Contraente potrà compensare i crediti derivanti dall'applicazione delle penali con quanto dovuto al Fornitore a qualsiasi titolo, quindi anche con i corrispettivi maturati, o, in difetto, avvalersi della cauzione definitiva o delle eventuali altre garanzie rilasciate dal Fornitore, senza bisogno di diffida, ulteriore accertamento o procedimento giudiziario.
- 7) L'Amministrazione Contraente potrà applicare al Fornitore penali sino a concorrenza della misura massima pari al 20% (venti per cento) del valore del proprio Ordinativo di Fornitura, fermo restando, in ogni caso, il risarcimento degli eventuali maggiori danni.
- 8) La richiesta e/o il pagamento delle penali indicate nel Accordo Quadro non esonera in nessun caso il Fornitore dall'adempimento dell'obbligazione per la quale si è reso inadempiente e che ha fatto sorgere l'obbligo di pagamento della medesima penale.

ARTICOLO 19 – CONTESTAZIONI E RISERVE

- 1) Ai sensi dell'art. 115, commi 2 e 4, del D.Lgs. 36/2023, il Fornitore ha facoltà di iscrivere riserve nei confronti dell'Amministrazione Contraente con le modalità e nei termini previsti dall'allegato II.14 del Codice, a pena di decadenza dal diritto di fare valere, in qualunque tempo e modo, pretese relative ai fatti e alle contabilizzazioni risultanti dai documenti contabili.
- 2) Le riserve che il Fornitore intendesse sollevare dovranno essere iscritte, a pena di decadenza, sul primo atto idoneo a riceverle, successivo all'insorgenza o alla cessazione del fatto che ha determinato il pregiudizio del Fornitore medesimo.
- 3) In ogni caso, sempre a pena di decadenza, le riserve sono iscritte anche sui documenti contabili al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole. Le riserve non espressamente confermate all'atto della sottoscrizione del certificato di verifica di conformità si intendono abbandonate.
- 4) Le riserve devono essere formulate in modo specifico e indicare con precisione le ragioni sulle quali esse si fondano. In particolare, le riserve devono contenere a pena di inammissibilità la precisa quantificazione delle somme che il Contraente ritiene gli siano dovute.
- 5) Per quanto non previsto dal presente Articolo, si rinvia al Capitolato Tecnico.

ARTICOLO 20 – GARANZIA DEFINITIVA

- 1) Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro e dei relativi Contratti di Fornitura, il Fornitore ha prestato garanzie definitive a favore di ACSS, alle condizioni e modalità stabilite nella documentazione di gara di cui alle premesse.:

Lotto : rilasciata da, polizza n°

Lotto : rilasciata da, polizza n°

Lotto : rilasciata da, polizza n°

- 2) La garanzia definitiva si intende estesa a tutti gli accessori del debito principale ed è prestata per le finalità di cui all'art. 117, comma 1, del D.Lgs. n. 36/2023 e per l'esatto e corretto adempimento da parte del Fornitore di tutte le obbligazioni, anche future, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 del Codice Civile, nascenti dall'esecuzione dell'Accordo Quadro e dei singoli Ordinativi di Fornitura.
- 3) In particolare, la garanzia garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dal Fornitore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali, nei confronti di ACSS, e, pertanto, resta espressamente inteso che ACSS ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia prestata per l'applicazione delle penali di cui al precedente Articolo 19.
- 4) La garanzia opera nei confronti di ACSS a far data dalla sottoscrizione dell'Accordo Quadro.
- 5) La garanzia deve essere valida ed efficace a decorrere dalla data di stipula del presente Accordo Quadro e operare per tutta la durata dell' Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura fino alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione, ovvero, alla data di emissione del certificato di verifica di conformità o dell'attestazione di regolare esecuzione delle prestazioni e comunque decorsi dodici mesi dalla data di ultimazione dei servizi o delle forniture risultante dal relativo certificato, allorché si estingue automaticamente ad ogni effetto (art. 117, commi 1 e 5, del Codice) (cfr. Decreto MISE 16 settembre 2022 n. 193, Schema tipo 1.2 sub art. 2). Pertanto, la garanzia sarà svincolata, secondo le modalità ed alle condizioni di seguito indicate, previa deduzione di eventuali crediti di ACSS, per quanto di ragione, verso il Fornitore, a seguito della piena ed esatta esecuzione delle obbligazioni contrattuali. In particolare, poiché la garanzia è in favore di ACSS, quest'ultima potrà consentire lo svincolo progressivo della cauzione, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito, in ragione e a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, subordinatamente alla preventiva consegna, da parte del Fornitore all'istituto garante, di una comunicazione di ACSS, di un documento attestante l'avvenuta esecuzione. Detta ultima comunicazione verrà emessa da ACSS a seguito della consegna alla stessa da parte del Fornitore dei certificati di regolare esecuzione emessi da ACSS stessa relativamente ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici o, in assenza dei certificati suddetti, subordinatamente alla consegna da parte del Fornitore medesimo, delle fatture quietanzate relative ai singoli Ordinativi di Fornitura e alle relative Richieste di Consegna/Ordini Elettronici.
- 6) In ogni caso, il garante sarà progressivamente liberato dalla garanzia prestata ai sensi di quanto disposto dall'art. 117, comma 8, del D.Lgs. n. 36/2023; il pagamento della rata del saldo è subordinato a quanto previsto dall'art. 117, comma 9, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 7) Qualora l'ammontare della garanzia definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Fornitore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrenti dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da ACSS; analogamente, il Fornitore dovrà provvedere al ripristino della garanzia qualora quella inizialmente prestata si riveli in corso di esecuzione, non più valida o efficace.
- 8) In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente Articolo, ACSS dichiarerà risolta l'Accordo Quadro e, del pari, risolto il Contratto di Fornitura, ai sensi del successivo articolo.

ARTICOLO 21 – RISOLUZIONE

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del presente Accordo Quadro, ACSS ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il

termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, ACSS ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, l'Accordo Quadro per grave inadempimento e, conseguentemente, il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.

- 2) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo degli obblighi assunti con la stipula del singolo Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di comunicare al Fornitore, a mezzo P.E.C., una diffida ad adempiere, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1454 del Codice Civile; qualora l'inadempimento si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 15 (quindici) giorni, che sarà assegnato con la predetta comunicazione per porre fine all'inadempimento, l'Amministrazione Contraente ha la facoltà di considerare risolto di diritto, in tutto o in parte, il Contratto di Fornitura per grave inadempimento, ed il Fornitore è tenuto al risarcimento del danno.
- 3) È facoltà dell'Amministrazione - previa contestazione degli addebiti al Fornitore - risolvere il Contratto di Fornitura per inadempimento ex art. 1453 del Codice Civile, con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa in caso di pagamento dei subfornitori oltre il termine di 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture, salvo diverso accordo tra le Parti.
- 4) Nelle ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte di ACSS per un importo complessivo superiore alla misura del 20% (venti per cento) del valore del singolo *Contratto di Fornitura* (OdF) per singolo lotto;

ACSS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potranno risolvere di diritto, in tutto o in parte, rispettivamente, i singoli *Ordinativi di Fornitura*/le relative *Richieste di Consegna/Ordini Elettronici* e l'Accordo Quadro per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., nonché ai sensi dell'art. 1360 cod. civ., previa dichiarazione da comunicarsi al *Fornitore* con PEC.

- 5) La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà dell'Amministrazione Contraente alla risoluzione del proprio Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro. In tal caso il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché ACSS possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 6) Salvo non sia disposto diversamente da parte di ACSS, la risoluzione dell'Accordo Quadro determina l'impossibilità della sua utilizzazione da parte di ACSS stessa che quindi non potrà emettere nuovi Ordinativi di Fornitura; l'Accordo Quadro, tuttavia, continuerà a regolamentare i Contratti di Fornitura stipulati in data precedente alla risoluzione sino alla loro originaria scadenza.
- 7) La risoluzione dell'Accordo Quadro legittima la facoltà di ACSS alla risoluzione del Contratto di Fornitura a partire dalla data in cui si verifica la risoluzione dell'Accordo Quadro nelle modalità di cui ai precedenti commi. In tal caso, il Fornitore si impegna a porre in essere ogni attività necessaria affinché ACSS possa assicurare la continuità delle prestazioni in favore del nuovo fornitore prescelto.
- 8) In tutti i casi di risoluzione dell'Accordo Quadro, anche in riferimento ai precedenti commi 5 e 6, salva l'ipotesi di cui al successivo comma, ACSS ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al 20% (venti per cento) del valore residuale dell'Accordo Quadro al momento della risoluzione (pari al valore massimo iniziale dell'Accordo Quadro, detratto il valore degli Ordinativi di Fornitura regolarmente adempiuti dal Fornitore); ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto di ACSS al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 9) In caso di risoluzione dell'Accordo Quadro per la violazione degli obblighi ed impegni previsti nel Patto di Integrità, ACSS procederà all'incameramento dell'intera cauzione definitiva prestata dal Fornitore, fatto salvo il risarcimento dell'ulteriore danno.

- 10) In tutti i casi di risoluzione del Contratto di Fornitura, l'Amministrazione Contraente ha diritto di escutere la cauzione prestata dal Fornitore per un importo pari al valore residuale del Contratto di Fornitura; ove non sia possibile escutere la cauzione, sarà applicata una penale di equivalente importo, che sarà comunicata al Fornitore con p.e.c.. In ogni caso, resta fermo il diritto dell'Amministrazione Contraente al risarcimento dell'ulteriore danno.
- 11) Resta inteso che ACSS, si riserva di segnalare all'A.N.AC., eventuali inadempimenti che abbiano portato alla risoluzione dell'Accordo Quadro o dei singoli Contratti di Fornitura, nonché di valutare gli stessi come grave negligenza o malafede nell'esecuzione delle prestazioni affidate al Fornitore.
- 12) In ragione di quanto stabilito nella documentazione di gara di cui alle premesse, in caso di fallimento del Fornitore o di risoluzione per grave inadempimento, ACSS si riserva di procedere ai sensi e per gli effetti dell'art. 124 del D.Lgs. n. 36/2023 (rubricato «Esecuzione o completamento dei lavori, servizi o forniture nel caso di procedura di insolvenza o di impedimento alla prosecuzione dell'affidamento con l'esecutore designato»).
- 13) Restano ferme le ipotesi di risoluzione contrattuali previste dall'art. 122 del D.Lgs. n. 36/2023.

ARTICOLO 22 – CLAUSOLE RISOLUTIVE ESPRESSE

- 1) In caso di inadempimento del Fornitore anche a uno solo dei successivi punti, l'Accordo Quadro è condizionato in via risolutiva al verificarsi di uno dei seguenti eventi:
 - a. qualora fosse accertata la non sussistenza ovvero il venir meno di taluno dei requisiti minimi richiesti per la partecipazione alla gara di cui alle premesse, nonché per l'aggiudicazione della procedura e la stipula del relativo Accordo Quadro e per lo svolgimento delle attività ivi previste;
 - b. qualora gli accertamenti antimafia presso la Prefettura competente risultino positivi, ovvero qualora nel corso contrattuale la Prefettura comunichi l'emissione nei confronti del Fornitore di un provvedimento interdittivo antimafia;
 - c. in caso di irrogazione di sanzioni interdittive o misure cautelari di cui al D.Lgs. n. 231/01, che impediscano al Fornitore di contrattare con le Pubbliche Amministrazioni;
 - d. in caso di esito negativo del controllo di veridicità delle dichiarazioni rese dal Fornitore ai sensi degli artt. 46 e 47 del d.P.R. 445/2000, fatto salvo quanto previsto dall'art. 71, comma 3, del d.P.R. 445/2000;
 - e. la sopravvenienza di norme e/o provvedimenti delle Autorità competenti che introducano un divieto, totale o parziale, nella commercializzazione e/o utilizzazione dei *Prodotti* oggetto dell'Accordo Quadro.

Al verificarsi anche di uno solo dei predetti eventi il presente Accordo Quadro si intende risolto e ACSS avrà diritto di incamerare la cauzione ovvero di applicare una penale equivalente; resta salvo il diritto di ACSS al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

- 2) Nell'ipotesi di:
 - applicazione di penali da parte di ACSS per un importo complessivo superiore alla misura del 20% (venti per cento) del valore del singolo Contratto di Fornitura;
 - applicazione da parte di ACSS per un importo complessivo superiore alla misura del 20% (venti per cento) del valore dell'Accordo Quadro;
 - nonché negli altri casi espressamente previsti nel presente Accordo Quadro;

ACSS, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto, in tutto o in parte, i singoli Ordinativi di Fornitura e la l'Accordo Quadro per grave inadempimento, ai sensi dell'art. 1456 del Codice Civile, nonché ai sensi dell'art. 1360 del Codice Civile, previa dichiarazione da comunicarsi al Fornitore con P.E.C., con incameramento del deposito cauzionale ed il risarcimento di ogni ulteriore danno e spesa anche in caso di pagamento dei propri fornitori oltre i termini di cui all'art. 4 del D.Lgs. n. 231/2002.

ARTICOLO 23 – RECESSO

- 1) Ai sensi dell'art. 123 del D.Lgs. n. 36/2023, fermo restando quanto previsto dagli artt. 88, comma 4-ter, e 92, comma 4, del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al D.Lgs. n. 159/2011, ACSS, a mezzo del R.U.P., potrà recedere dell'Accordo Quadro con il fornitore e/o dal Contratto di Fornitura, in qualunque tempo, in tutto o in parte, previo pagamento in favore del Fornitore delle prestazioni relative alla fornitura eseguita.
- 2) ACSS potrà recedere del presente Accordo Quadro in ogni momento, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice civile, dandone comunicazione ai Fornitori a mezzo P.E.C., con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari rispetto agli effetti del recesso.
- 3) ACSS ha diritto di recedere unilateralmente, nei confronti dello specifico Fornitore, da ciascun singolo Contratto di Fornitura e/o dell'Accordo Quadro, in tutto o in parte, in qualsiasi momento, senza preavviso, nei casi di giusta causa, quali a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo:
 - a) qualora sia stato depositato contro il Fornitore un ricorso ai sensi della legge fallimentare o di altra legge applicabile in materia di procedure concorsuali, che proponga lo scioglimento, la liquidazione, la composizione amichevole, la ristrutturazione dell'indebitamento o il concordato con i creditori, ovvero nel caso in cui venga designato un liquidatore, curatore, custode o soggetto avente simili funzioni, il quale entri in possesso dei beni o venga incaricato della gestione degli affari del Fornitore;
 - b) reiterati inadempimenti del Fornitore;
 - c) ogni altra fattispecie che faccia venire meno il rapporto di fiducia sottostante l'Accordo Quadro e/o ogni singolo Contratto di Fornitura, tra cui, in particolare, l'invio da parte del Fornitore di reportistica non rispondente agli effettivi importi fatturati;
 - d) nei casi previsti dal presente atto.
- 4) In caso di mutamenti di carattere organizzativo e/o logistico a carattere eccezionale che riguardino l'Amministrazione Contraente e che abbiano incidenza sull'esecuzione della fornitura, la stessa Amministrazione Contraente potrà recedere in tutto o in parte unilateralmente dall'Accordo Quadro, con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni, da comunicarsi al Fornitore con lettera P.E.C..
- 5) In tutti i casi di recesso per giusta causa, il Fornitore ha diritto al pagamento da parte dell'Amministrazione Contraente delle prestazioni eseguite, purché correttamente ed a regola d'arte, secondo il corrispettivo e le condizioni previste nell'Accordo Quadro, rinunciando espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, ed a ogni ulteriore compenso e/o indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall'art. 1671 del Codice Civile.
- 6) Qualora ACSS receda dall'Accordo Quadro, non potranno essere emessi nuovi Ordinativi di Fornitura e si procederà a recedere dai singoli Ordinativi di Fornitura già emessi, da comunicarsi al Fornitore con P.E.C..

ARTICOLO 24 – RESPONSABILITA' CIVILE E POLIZZA ASSICURATIVA

- 1) Con la stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore assume in proprio ogni responsabilità per infortunio o danni eventualmente subiti da parte di persone o di beni, tanto del Fornitore stesso quanto di ACSS o di terzi, cagionati dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali riferibili al Fornitore stesso, anche se eseguite da parte di terzi.
- 2) Il Fornitore si obbliga a manlevare e tenere indenne ACSS, per quanto di rispettiva competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione ai danni derivanti dall'esecuzione delle prestazioni contrattuali.
- 3) Anche a tal fine, il Fornitore dichiara di essere in possesso di una adeguata copertura assicurativa a garanzia di responsabilità civile per danni a terzi nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura. La predetta copertura assicurativa dovrà essere garantita o da una o più polizze pluriennali o polizze annuali che dovranno essere rinnovate con continuità sino alla scadenza dell'Accordo Quadro e dei Contratti di fornitura pena la risoluzione dell'Accordo Quadro stesso.
- 4) Infatti, resta inteso che l'esistenza e, quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente Articolo per tutta la durata dell'Accordo Quadro e dei Contratti di Fornitura, è condizione essenziale per ACSS e, pertanto, qualora il Fornitore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, l'Accordo Quadro e ogni singolo Contratto di Fornitura si risolveranno di diritto ai sensi del precedente Articolo 21.
- 5) Resta ferma l'intera responsabilità del Fornitore anche per danni eventualmente non coperti dalla predetta polizza assicurativa ovvero per danni eccedenti i massimali assicurati.

ARTICOLO 25 – SUBAPPALTO

- 1) Non essendo stato richiesto in sede di offerta, è fatto divieto al Fornitore di subappaltare le prestazioni oggetto del presente Accordo Quadro.

ARTICOLO 26 – DIVIETO DI CESSIONE DELL'ACCORDO QUADRO E CASI DI NUOVO CONTRAENTE DELL'ACCORDO QUADRO

- 1) È fatto assoluto divieto al Fornitore di cedere, a qualsiasi titolo, l'Accordo Quadro ed i singoli Contratti di Fornitura, a pena di nullità della cessione medesima; in difetto di adempimento a detto obbligo, le ACSS ha facoltà di dichiarare risolto di diritto, rispettivamente, il Contratto di Fornitura e l'Accordo Quadro ai sensi del precedente Articolo 21.
- 2) Il D.Lgs. n. 36/2023 disciplina, all'art. 120, comma 1, lett. d), punti 1) e 2), i casi previsti dalla normativa ed applicabili al presente Accordo Quadro per i quali un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACSS aveva inizialmente aggiudicato l'appalto.
- 3) In ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 120, comma 1, lett. a), ultimo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023, resta salva l'applicazione, nel presente Accordo Quadro, delle disposizioni di cui all'art. 1, comma 511, della L. n. 208/2015.
- 4) Le circostanze di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), punto 2), del D.Lgs. n. 36/2023 configurano ipotesi per cui un nuovo contraente sostituisce quello a cui ACSS aveva inizialmente aggiudicato l'appalto; pertanto, al verificarsi delle fattispecie di modifica contrattuale di cui all'art. 120, comma 1, lett. d), n.

2), del D.Lgs. n. 36/2023, troverà applicazione la conseguente variazione soggettiva all'Accordo Quadro, la quale è disciplinata nei seguenti commi.

- 5) In tutti i casi di variazione soggettiva dell'Accordo Quadro di cui ai precedenti commi, si precisa che l'efficacia della variazione contrattuale produrrà i propri effetti giuridici a decorrere dalla comunicazione di avvenuta variazione al Fornitore da parte di ACSS. Tale comunicazione avverrà a seguito dell'autorizzazione alla variazione stessa disposta dal Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro in ottemperanza all'art. 120, comma 13, del D.Lgs. n. 36/2023.
- 6) L'autorizzazione del Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro sarà formulata ad esito positivo dei controlli di cui all'art. 120 del D.Lgs. n. 36/2023 in merito all'accertamento, in capo al nuovo soggetto Fornitore, della sussistenza dei criteri di selezione qualitativa stabiliti inizialmente e dell'insussistenza dei motivi di esclusione di cui agli artt. 94 e ss. del D.Lgs. n. 36/2023. Ai fini dello svolgimento di tali controlli il Fornitore dovrà far pervenire al Responsabile Unico del Progetto tutta la documentazione necessaria ai fini dell'accertamento, nei confronti del nuovo Fornitore, della sussistenza di tutti i requisiti previsti dalla normativa vigente e dalla *lex specialis* di gara in merito all'assunzione del ruolo di Fornitore come precedentemente descritto.
- 7) Conseguentemente alla comunicazione di avvenuta variazione soggettiva dell'Accordo Quadro al Fornitore da parte di ACSS, la variazione produrrà i propri effetti giuridici anche in riferimento agli Ordinativi di Fornitura.

ACSS, nelle ipotesi di variazione soggettiva, si riserva di consentire, a seguito apposito atto del Responsabile Unico del Progetto dell'Accordo Quadro, una esecuzione dell'Accordo Quadro medesimo da parte del Fornitore subentrante nelle more dei controlli prodromici all'autorizzazione di cui al precedente comma.

ARTICOLO 27 – MODIFICA DEL CONTRATTO IN CORSO DI ESECUZIONE

- 1) Il presente Accordo Quadro può essere prorogato in corso di esecuzione per il tempo strettamente necessario alla conclusione della procedura di individuazione del nuovo contraente se si verificano le condizioni indicate all'art. 120, comma 11, del Codice. In tal caso, il fornitore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi prezzi, patti e condizioni previsti nel contratto.
- 2) Ai sensi dell'art. 120, comma 9, del Codice è consentita un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto del quantitativo massimo alle condizioni originariamente previste. In tal caso il fornitore non può fare valere il diritto alla risoluzione del contratto.
- 3) Per ogni lotto è prevista l'opzione di proroga ai sensi dell'art. 120, comma 10, del Codice. Il fornitore sarà tenuto a eseguire le prestazioni contrattuali ai prezzi, patti e condizioni stabiliti nel contratto o alle condizioni di mercato ove più favorevoli per la stazione appaltante.

ARTICOLO 28 – PROPRIETÀ DELLA FORNITURA

Con riferimento agli ordinativi di fornitura, i prodotti divengono di proprietà dell'Amministrazione Contraente a decorrere dalla data di consegna.

ARTICOLO 29 – BREVETTI INDUSTRIALI E DIRITTI D'AUTORE

- 1) Il Fornitore assume ogni responsabilità conseguente all'uso di dispositivi o all'adozione di soluzioni tecniche o di altra natura che violino diritti di brevetto, di autore ed in genere di privativa altrui; il

Fornitore, pertanto, si obbliga a manlevare ACSS, per quanto di propria competenza, dalle pretese che terzi dovessero avanzare in relazione a diritti di privativa vantati da terzi.

- 2) Qualora venga promossa nei confronti di ACSS un'azione giudiziaria da parte di terzi che vantino diritti sulle prestazioni contrattuali, il Fornitore assume a proprio carico tutti gli oneri conseguenti, incluse le spese eventualmente sostenute per la difesa in giudizio. In questa ipotesi, ACSS è tenuta ad informare prontamente per iscritto il Fornitore delle suddette iniziative giudiziarie.
- 3) Nell'ipotesi di azione giudiziaria per le violazioni di cui al comma precedente tentata nei confronti di ACSS, quest'ultima, fermo restando il diritto al risarcimento del danno nel caso in cui la pretesa azionata sia fondata, ha facoltà di dichiarare la risoluzione di diritto dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Contratti di Fornitura, ai sensi del precedente Articolo 21, recuperando e/o ripetendo il corrispettivo versato, detratto un equo compenso per i servizi e/o le forniture erogati.

ARTICOLO 30 – REFERENTI DEL FORNITORE

Ai fini della stipula del presente Accordo Quadro, il Fornitore deve nominare un Responsabile del Servizio per l'esecuzione del presente Accordo Quadro, quale referente nei confronti di ACSS, per quanto di propria competenza. Il Responsabile del Servizio avrà, quindi, la capacità di rappresentare ad ogni effetto il Fornitore. Qualora il Fornitore dovesse trovarsi nella necessità di sostituire il Responsabile del Servizio, dovrà darne comunicazione tramite P.E.C. ad ACSS.

ARTICOLO 31 – DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per le controversie derivanti dalla presente procedura è competente il Tribunale Amministrativo di Milano e il Tribunale ordinario di Milano.

Con riferimento agli Ordinativi di fornitura (o Contratti attuativi) ai sensi dell'art. 215 del D.Lgs. 36/2023, ciascuna parte può chiedere la costituzione di un collegio consultivo tecnico formato secondo le modalità di cui all'allegato V.2 in modo da garantire l'indipendenza di giudizio e valutazione.

ARTICOLO 32 – TRATTAMENTO DEI DATI

Nel rispetto delle disposizioni del Regolamento Europeo sulla protezione dei dati personali 2016/679, c.d. G.D.P.R., e del D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196, c.d. Codice Privacy (come novellato dal D.Lgs. 10 agosto 2018, n. 101), il Fornitore è tenuto a prendere visione dell'Informativa relativa al trattamento dei dati personali di ACSS allegata.

ARTICOLO 33 – ONERI FISCALI E SPESE CONTRATTUALI

- 1) Sono a carico del Fornitore tutti gli oneri tributari e le spese contrattuali, ad eccezione di quelli che fanno carico ad ACSS per legge, ivi incluse le spese di registrazione dell'Accordo Quadro.
- 2) Il Fornitore dichiara che le prestazioni di cui trattasi sono effettuate nell'esercizio di impresa e che trattasi di operazioni soggette all'Imposta sul Valore Aggiunto, che il Fornitore è tenuto a versare, con diritto di rivalsa, ai sensi del D.P.R. n. 633/72; conseguentemente, all'Accordo Quadro dovrà essere applicata l'imposta di registro in misura fissa, ai sensi dell'art. 40 del D.P.R. n.131/86, con ogni relativo onere a carico del Fornitore.

ARTICOLO 34 – CLAUSOLA FINALE

- 1) Il presente Accordo Quadro e i suoi Allegati costituiscono manifestazione integrale della volontà negoziale delle parti che hanno, altresì, preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente, singolarmente nonché nel loro insieme. Qualunque modifica al presente Accordo Quadro non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto; inoltre, l'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole dell'Accordo Quadro e/o dei singoli Ordinativi di Fornitura non comporta l'invalidità o inefficacia dei medesimi atti nel loro complesso.
- 2) Qualsiasi omissione o ritardo nella richiesta di adempimento dell'Accordo Quadro o dei singoli Ordinativi di Fornitura (o di parte di essi) e successive Richieste di Consegna/Ordini Elettronici da parte di ACSS non costituisce in nessun caso rinuncia ai diritti loro spettanti che le medesime parti si riservano comunque di far valere nei limiti della prescrizione.
- 3) Con il presente Accordo Quadro si intendono regolati tutti i termini generali del rapporto tra le parti; di conseguenza, esso non verrà sostituito o superato dagli eventuali accordi operativi, attuativi o integrativi, e sopravviverà ai detti accordi, continuando, con essi, a regolare la materia tra le parti; in caso di contrasti, la previsione del presente atto prevarranno su quelle degli atti di sua esecuzione, salvo diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.
- 4) Per l'accettazione specifica delle clausole del presente Accordo Quadro ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile si rinvia all'Allegato D *“Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di dispositivi per apparato cardiocircolatorio CND C0104 - Cateteri per angiografia diagnostica e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice civile”*, parte integrante e sostanziale del presente Accordo Quadro.

**Agenzia di Controllo del Sistema
Sociosanitario Lombardo (ACSS)**

Il _RUP di fase_____

IL FORNITORE

Amministratore Unico e legale
rappresentante

Dott.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi
del testo unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del
D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e norme collegate*

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del testo
unico D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo
2005, n. 82 e norme collegate*

Costituiscono allegati al presente Accordo Quadro sì da costituirne parte integrante, anche se non materialmente allegati:

- Allegato “A” (Capitolato Tecnico)
- Allegato “B” (Documento d’Offerta riepilogativo contenente le informazioni dell’Offerta Tecnica e dell’Offerta Economica)
- Allegato “C” (Corrispettivi)
- Allegato “D” (Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di *device* per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del Codice civile)

- Allegato “E” (Patto di integrità BURL 15-01-2025)
- Allegato “F” (Modello di Dichiarazione rispetto termini pagamento fornitori D.Lgs. n. 231/2002)
- Allegato “G” (Modello comunicazione ex art. 3 L. 136/2010)

ALLEGATO D

Dichiarazione di accettazione specifica delle clausole dell'Accordo Quadro per l'affidamento della fornitura di *device* per i servizi di telemedicina in dotazione alle COT e servizi connessi, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1341 e 1342 del codice civile.

Il sottoscritto, quale amministratore delegato e legale rappresentante del Fornitore, dichiara di avere particolareggiata e perfetta conoscenza di tutte le clausole contrattuali e dei documenti ed atti ivi richiamati; ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del Codice Civile, dichiara altresì di accettare tutte le condizioni e patti ivi contenuti e di avere particolarmente considerato quanto stabilito e convenuto con le relative clausole; in particolare dichiara di approvare specificamente le clausole e condizioni di seguito elencate: Articolo 1 – norme regolatrici, Articolo 2 – definizioni, Articolo 3 – oggetto, Articolo 4 – durata dell'accordo quadro e degli ordinativi di fornitura, Articolo 5 – corrispettivi, Articolo 6 – revisione dei prezzi, Articolo 6 bis – rinegoziazione dei prezzi in caso di eccessiva onerosità sopravvenuta (c.d. Hardship), Articolo 7 – verifiche della fornitura e dei servizi connessi, Articolo 8 – utilizzazione dell'accordo quadro e conclusione dei contratti di fornitura, Articolo 9 – consegna della fornitura e resi, Articolo 10 – indisponibilità temporanea di prodotto, Articolo 11 – indisponibilità del prodotto per fuori produzione/impossibilità della fornitura/gestione della sostituzione migliorativa del prodotto/gestione del prodotto equivalente o migliorativo in sostituzione/affiancamento, Articolo 12 – tracciabilità dei flussi finanziari, fatturazione e pagamenti, Articolo 13 – obbligazioni del fornitore, Articolo 13 bis – Obblighi Specifici Derivanti Da PNRR, Articolo 14 – materiale per il sito, Articolo 15 – monitoraggio, customer Satisfaction, gestione inadempimenti e reclami, Articolo 16 – modello di Organizzazione e Gestione ex D. Lgs. 231/02001 e Codice Etico e di Comportamento, Articolo 16.1 – incompatibilità, Articolo 16.2 – piano per la prevenzione della corruzione e della trasparenza ex legge 190/2012 e patto di integrità in materia di contratti pubblici della regione Lombardia, Articolo 17 – obblighi relativi al rapporto di lavoro e obblighi di responsabilità sociale, Articolo 18 – penali, Articolo 19 – contestazioni e riserve, Articolo 20 – garanzia definitiva, Articolo 21 – risoluzione, Articolo 22 – clausole risolutive espresse, Articolo 23 – recesso, Articolo 24 – responsabilità civile e polizza assicurativa, Articolo 25 – subappalto, Articolo 26 – divieto di cessione dell'accordo quadro e casi di nuovo contraente dell'accordo quadro, Articolo 27 – modifica del contratto in corso di esecuzione, Articolo 28 – proprietà della fornitura, Articolo 29 – brevetti industriali e diritti d'autore, Articolo 30 – referenti del fornitore, Articolo 31 – definizione delle controversie, Articolo 32 – trattamento dei dati, Articolo 33 – oneri fiscali e spese contrattuali, Articolo 34 – clausola finale

IL FORNITORE

Amministratore Unico e legale rappresentante

Dott.

*Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del
D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, del D.Lgs. 7 marzo 2005,
D.Lgs. 7 marzo 2005, n.82 e norme collegate*